



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE P S C

P.S.C. Approvato con Del. C.C. 76/2009 entrata in vigore il 20/05/2009

Prima variante approvata con Del. C.C. 228/2014 entrata in vigore il 31/12/2014

Variante ex art. A-14bis L.R.20/2000 approvata con Del. C. C. 10/2015 entrata in vigore il 25/02/2015

Accordo di Programma "Adeguamento in materia di sicurezza del territorio" approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena 57/2017 entrato in vigore il 05/04/2017

Accordo di Programma per opere di rilevante interesse pubblico approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena 175/2017 entrato in vigore dal 29/11/2017

Seconda variante approvata con Del. C.C. 18/2019 entrata in vigore il 15/05/2019

Variante Procedimento Unico ex art. 53 dell L.R. 24/2017 - scuole Deledda approvata con Del. C.C. 4/2020 - Dt. conclusione procedimento prot.13660/2020 - entrata in vigore il 13/05/2020

Terza variante approvata con Del. C.C. 18/2021 entrata in vigore il 14/04/2021

Variante Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 - ditta GRA-COM srl approvata con Del. C.C. 72/2021 - Dt. conclusione procedimento prot.17820/2021 - entrata in vigore il 18/08/2021

elaborato coordinato

**non costituisce copia conforme all'originale digitale depositato in atti
aggiornamento Agosto 2021**

NORME

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I - Piano Strutturale Comunale	1
Art. 1 - Obiettivi del Piano Strutturale Comunale.....	1
Art. 2 - Elaborati costitutivi del PSC	1
Art. 3 - Validità, applicazione ed efficacia del PSC	1
Art. 4 - Entrata in vigore del PSC, norme abrogate e misure di salvaguardia	2
Art. 5 - Monitoraggio del PSC.....	3
CAPO II - Altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale	3
Art. 6 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio	3
Art. 7 - Piano Operativo Comunale	3
Art. 8 - Pianificazione settoriale comunale.....	3
CAPO III - Pianificazione sovraordinata	4
Art. 9 - Piani sovraordinati	4
TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE.....	5
CAPO I - AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI	5
Art. 10 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua	5
Art. 11 - Fasce di espansione inondabili di bacini e corsi d'acqua	7
Art. 12 - Fasce fluviali	9
Art. 13 - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale	11
Art. 14 - Aree ad elevata e media criticità idraulica.	11
Art. 15 - Paleodossi di accertato interesse idraulico.....	12
CAPO Ibis - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	12
Art. 15.1 - Definizione e finalità.....	12
Art. 15.2 - Elaborati di riferimento.....	13
Art. 15.3 - Disposizioni generali.....	14
Art. 15.4 - Carta di "Microzonazione sismica - Livello 2"	15
Art. 15.5 - Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)	15
CAPO II - AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE.....	17
Art. 16 - Indirizzi generali in materia di qualità e quantità delle acque sotterranee.....	17
Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero.	18
Art. 18 - Poli per attività estrattive	28
Art. 19 - Aree di salvaguardia per le opere di captazione per acque ad uso idropotabile individuate con criterio geometrico (D.Lgs. 152/99 e s.m.)	28
Art. 20 - Aree di salvaguardia per le opere di captazione per acque ad uso idropotabile - pozzi di via Loda.....	30
Art. 21 - Zone di riserva per opere di captazione di acque ad uso idropotabile	32
Art. 22 - Carta del rischio per l'inquinamento dell'acquifero	32
CAPO III - AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO	33
Art. 23 - Zone di tutela naturalistica	33
Art. 23bis - Sito SIC/ZPS IT4040009.....	34
Art. 24 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	35
Art. 25 - Zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua	36
Art. 26 - Aree di tutela dei fontanili	38
Art. 27 - Viabilità panoramica.....	39
Art. 28 - Elementi lineari e puntuali di valore paesaggistico e ambientale.....	40
Art. 29 - Reti ecologiche.....	40

TITOLO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	43
Art. 30 - Classificazione delle dotazioni territoriali.....	43
Art. 31 - Modalità di intervento rispetto le dotazioni territoriali	43
CAPO I - SISTEMA DELLA MOBILITA'	43
Art. 32 - Viabilità stradale di rilevanza strutturale	43
Art. 33 - Classificazione della viabilità stradale di rilevanza strutturale.....	43
Art. 34 - Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale	44
Art. 35 - Prestazioni della rete stradale di rilevanza strutturale	45
Art. 36 - Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale.....	45
Art. 37 - Parcheggi di attestamento e di scambio	45
Art. 38 - Sistema del trasporto pubblico ferroviario.....	46
Art. 39 - Aree di pertinenza del trasporto ferroviario.....	46
Art. 40 - Sistema del trasporto pubblico su gomma	47
Art. 41 - Piano Generale del Traffico	47
Art. 42 - Individuazione dei centri abitati e definizione delle fasce di rispetto stradali	47
Art. 43 - Impianti per la distribuzione dei carburanti.....	47
CAPO II - INFRASTRUTTURE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE.....	48
Art. 44 - Elettrodotti	48
Art. 45 - Gasdotti e opere di prelievo di gas metano.....	48
Art. 46 - Oleodotto militare	48
CAPO III - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	49
Art. 47 - Impianti e reti per la distribuzione di energia elettrica	49
Art. 48 - Impianti ed opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua	49
Art. 49 - Impianti e reti per lo smaltimento dei reflui	50
Art. 50 - Impianti per la raccolta dei rifiuti solidi.....	50
Art. 51 - Impianti e reti per la distribuzione del gas metano	51
Art. 52 - Impianti per le comunicazioni e le telecomunicazioni	51
CAPO IV - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI.....	51
Art. 53 - Edifici pubblici.....	51
Art. 54 - Aree di rispetto cimiteriali	52
Art. 55 - Attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero.....	52
Art. 56 - Parcheggi pubblici al servizio delle attrezzature e degli spazi collettivi di carattere comunale	52
Art. 57 - Attrezzature e spazi collettivi in previsione.....	52
Art. 58 - Quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi.....	53
Art. 59 - Rete distributiva commerciale e pubblici esercizi	53
CAPO V - DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI	53
Art. 60 - Sistema delle dotazioni ecologiche per la qualità degli insediamenti	53
Art. 61 - Dotazioni ecologiche in aree di proprietà privata - ECO.....	53
TITOLO IV - SISTEMA INSEDIATIVO	55
Art. 62 - Classificazione del territorio.....	55
Art. 63 - Ambiti territoriali	55
Art. 64 - Criteri di attuazione e perequazione urbanistica negli ambiti assoggettati a POC.....	55
CAPO I - AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE.....	56
Art. 65 - Ambiti urbani residenziali consolidati (AC)	56
Art. 66 - Ambiti da riqualificare (AR)	57
Art. 67 - Ambiti specializzati per dotazioni collettive esistenti e di nuovo insediamento (AD e AND).....	57

Art. 68 - Ambiti consolidati specializzati per attività produttive comunali (APC).....	58
Art. 69 - Attuazione dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata compresi entro gli ambiti AC e APC approvati e convenzionati all'atto dell'approvazione del PSC.....	59
Art. 70 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica adottati all'atto dell' approvazione del PSC.....	59
Art. 71 - Ambiti per i nuovi insediamenti (AN)	60
Art. 72 - Attuazione degli interventi negli ambiti AN e AR	60
Art. 73 - Scheda di assetto urbanistico.....	62
Art. 74 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.....	62
Art. 75 - Opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione negli ambiti AR e AN.....	62
Art. 76 - Ambito di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale per attività produttive...	63
Art. 77 - Attuazione degli interventi nell'ambito produttivo sovracomunale.....	63
Art. 78 - Norme transitorie per le aree del territorio rurale ricadenti all'interno dell'APS....	63
Art. 79 - Aree ecologicamente attrezzate	64
CAPO II - AMBITI DEL TERRITORIO RURALE	64
Art. 80 - Ambiti di valore naturale e ambientale (AVA)	64
Art. 81 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (AVP)	64
Art. 82 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA)	65
Art. 83 - Ambiti agricoli periurbani (AAP)	65
Art. 84 - Recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale ad usi urbani residenziali.....	66
Art. 85 - Nuclei incongrui nel territorio rurale	67
Art. 86 - Attuazione dei Piani di Coordinamento approvati all'atto dell'adozione del PSC...	67
TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.....	69
Art. 87 - Definizione e individuazione cartografica del Sistema Insediativo Storico	69
Art. 88 - Centri storici (AS)	69
Art. 89 - Contenuti del POC entro gli ambiti AS.....	71
Art. 90 - Insediamenti e infrastrutture storici (IS)	72
Art. 91 - Nuclei rurali integri - IS.a	72
Art. 92 - Insediamenti storici – IS.b.....	73
Art. 93 - Pertinenze degli edifici di valore storico – PS.....	73
Art. 94 - Aree di tutela per la riconoscibilità degli insediamenti storici – RS	73
Art. 95 - Aree ed elementi di tutela della struttura centuriata – IS.c	73
Art. 96 - Sistema della viabilità storica – IS.d	74
Art. 97 - Sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche - IS.e	75
Art. 98 - Siti di interesse archeologico – IS.f.....	75
Art. 99 - Elementi di valore storico testimoniale – IS.g	76
Art. 100 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale - ES	76
Art. 101 - Vincoli ex D.lgs 42/2004.....	76

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Piano Strutturale Comunale

Art. 1 - Obiettivi del Piano Strutturale Comunale

- 1 - Il Piano Strutturale Comunale, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo al proprio territorio, per delinearne le scelte strategiche di assetto e di sviluppo e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale.
- 2 - Il Piano Strutturale Comunale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, garantisce la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le destinazioni e le trasformazioni previste, verificando nel contempo l'efficacia delle scelte operate per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente.

Art. 2 - Elaborati costitutivi del PSC

- 1 - Il Piano Strutturale è costituito dal Quadro Conoscitivo approvato con Del. G.C. n° 51 del 23/03/2004 e successivamente aggiornato con Del G.C. n° 172, , dalle presenti Norme e dagli elaborati cartografici elencati di seguito:
 - Carta del sistema ambientale (tavv. da 1.1 a 1.7)
 - Carta del sistema delle dotazioni (tavv. da 2.1 a 2.7)
 - Carta del sistema insediativo storico (tavv. da 3.1 a 3.7)
 - Carta dei centri storici (tavv. da 4.1 a 4.3 e da 5.1 a 5.3)
- 2 - Sono parte integrante del PSC, formale e sostanziale, la relazione al piano, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale integrata ai sensi del D.lgs. 152/06 ed avente i contenuti di VAS per le valutazioni relative alle modifiche sostanziali introdotte in sede di controdeduzione alle osservazioni le schede d'ambito, nonché gli elaborati illustranti gli esiti degli studi di valutazione della pericolosità sismica locale (2009) ed i successivi approfondimenti di primo e secondo livello (2015) così articolati:
 - Valutazione della pericolosità sismica locale (tav. 6)
 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS (tavv. da 7.1 a 7.5)
 - Carta di Microzonazione sismica - Livello 2 (FA_{PGA} tavv. da 8.1 a 8.5, $FA_{IS\ 0,1-0,5\ S}$ tavv. da 9.1 a 9.5, $FA_{IS\ 0,5-1,0\ S}$ tavv. da 10.1 a 10.5)
 - Carta delle Frequenze naturali dei terreni (tavv. da 11.1 a 11.5)
 - Carta di Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (tavv. da 12.1 a 12.3).
- 3 - E' allegato al PSC, non costituendone parte integrante formale e sostanziale, il seguente elaborato:
 - Carta unica dei vincoli.

Tale allegato ha una funzione esplicativa per ciò che riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza di altri Enti.

Art. 3 - Validità, applicazione ed efficacia del PSC

- 1 - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e dell'interpretazione degli elaborati cartografici di riferimento, anche in presenza di dispositivi normativi derivanti da pianificazione settoriale e/o sovraordinata, valgono sempre le norme più restrittive.
- 2 - Ai fini della sostenibilità del presente piano viene fissata la soglia massima di dimensionamento demografico nella misura di 36.000 abitanti determinata dall'Accordo di Pianificazione vigente.

- 3 - Il dimensionamento demografico del Piano viene determinato all'adozione del POC o di una sua variante, certificando le quote di incremento demografico dovute alle potenzialità edificatorie residue. Il dimensionamento raggiunto dal PSC è certificato dall'anagrafe dei residenti al 31/12 dell'anno precedente la formazione del Piano Operativo Comunale o di sua variante e viene esplicitato all'atto di adozione dello strumento urbanistico medesimo o della sua variante. Il dimensionamento del PSC che è ancora possibile attuare in relazione alla soglia massima stabilita di 36.000 abitanti, è certificato dalla quota di incremento demografico dovuta alla capacità teorica residua messa in attuazione in sede di adozione di POC o sua variante.
- 4 - All'esaurimento del fabbisogno abitativo massimo fissato dall'accordo di Pianificazione, pari a 36.000 abitanti, l'attuazione tramite POC di nuove eventuali quote di residenza comporta revisione del PSC con le procedure previste dalla legge.

Art. 4 - Entrata in vigore del PSC, norme abrogate e misure di salvaguardia

- 1 - L'efficacia delle presenti norme decorre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di esecutività della delibera di adozione di Consiglio Comunale.
- 2 - Fino all'approvazione del PSC e del RUE il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel previgente PRG ai sensi dell'art.41 della L.R. 20/2000, fatte salve le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.
- 3 - Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC e del RUE l'Amministrazione comunale sospende, fino all'approvazione del PSC, ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.
- 4 - Limitatamente alle previsioni localizzative degli impianti di telefonia mobile sono fatte salve, in attesa del POC e fino all'approvazione del PSC, le previsioni contenute nel vigente PRG.
- 5 - In attesa dell'approvazione del POC sono fatti salvi i vincoli preordinati all'esproprio in corso di validità quinquennale.
- 6 - Sono fatte salve altresì le procedure di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio avviate prima dell'adozione del PSC e del RUE che si concludono entro i tempi di approvazione del PSC.
- 7 - Sono fatte salve le previsioni contenute nelle varianti specifiche approvate ai fini della delocalizzazione dei fabbricati impattati o dichiarati incompatibili ai sensi della L.R. 38/98. Sono altresì fatte salve le previsioni introdotte, entro i termini di validità del PRG vigente, attraverso varianti al PRG stesso, anche successive all'adozione del PSC, per la delocalizzazione dei fabbricati di cui al presente comma. Le previsioni per la delocalizzazione dei fabbricati impattati o dichiarati incompatibili saranno preferibilmente delocalizzate in ambiti del territorio urbanizzato o urbanizzabile, così come definite dal PSC approvato. Con il PSC approvato, tali interventi di delocalizzazione saranno di competenza del POC o di sue varianti.
- 8 - Sono fatte salve le previsioni contenute nei PUA approvati con convenzioni stipulate entro i termini di approvazione del Piano Strutturale Comunale. Con il POC sarà possibile apportare varianti anche sostanziali ai PUA stessi, al fine di convertire le definizioni del

PRG previgente nelle definizioni del RUE in materia di calcolo della superficie massima edificabile, in funzione del perseguimento di obiettivi di rilevante interesse pubblico comuni all'ambito. Il RUE definirà i parametri per tale conversione.

- 9 - Fino all'approvazione del PSC, sono fatte salve le previsioni contenute nella variante al PRG vigente "Contratti di Quartiere II".

Art. 5 - Monitoraggio del PSC

- 1 - L'Amministrazione Comunale promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Ufficio di Monitoraggio.
- 2 - Costituiscono oggetto specifico dell'attività dell'Ufficio di Monitoraggio:
- la verifica in corso di attuazione del PSC, della coerenza delle realizzazioni con le caratteristiche e lo stato del territorio, ovvero dell'efficacia degli eventuali interventi previsti contestuali alle trasformazioni, necessari ad assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale del piano;
 - la verifica dell'efficacia delle scelte operate ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 del presente piano;
 - l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, rispetto allo stato di attuazione del PSC, in occasione della redazione dei POC successivi al primo; per le verifiche è da utilizzare il set di indicatori per il monitoraggio contenuto nella VALSAT".

CAPO II - Altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 6 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio

- 1 - In conformità alle previsioni del PSC il RUE, Regolamento Urbanistico ed Edilizio, disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000:
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive;
- il RUE contiene inoltre:
- la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
- 2 - Il RUE è valido a tempo indeterminato.

Art. 7 - Piano Operativo Comunale

- 1 - In conformità alle previsioni del PSC il POC, Piano Operativo Comunale, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC.

Art. 8 - Pianificazione settoriale comunale

- 1 - I piani settoriali comunali dettano la disciplina di tutela ed uso del territorio relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.
- 2 - I piani settoriali comunali si conformano al quadro generale fissato dal PSC, sviluppando e specificando gli obiettivi strategici e prestazionali in esso contenuti, nel rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati.

3 - I piani settoriali comunali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche agli strumenti della pianificazione comunale. Qualora le modifiche proposte interessino il Piano Strutturale Comunale è necessario predisporre il procedimento di variante previsto dalla legge.

CAPO III - Pianificazione sovraordinata

Art. 9 - Piani sovraordinati

1 - I piani di livello sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale, possono comportare modifiche e aggiornamenti al presente Piano e alla relativa cartografia, qualora questi vengano adottati successivamente all'approvazione del PSC. Tali modifiche non comportano l'attivazione del procedimento di variante al Piano.

2 - Qualora i piani generali e/o settoriali di livello sovraordinato vengano elaborati o modificati, le modifiche da essi introdotte non comportano l'attivazione del procedimento di variante al Piano secondo le procedure di legge. Tali modifiche vengono recepite nel PSC con atto di aggiornamento approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE

CAPO I - AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI

Art. 10 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

- 1 - Nelle Tavole 1 del PSC sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi di bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a) il fiume Panaro, il torrente Samoggia;
 - b) corsi d'acqua, classificati come acque pubbliche;
 - c) invasi ed alvei di bacini.
- 2 - Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.
- 3 - Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a) in applicazione delle disposizioni del II P.S.F.F. sono comunque vietate:
 - le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
- 4 - Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati:
 - alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - alle occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- 5 - Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:
 - linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - aree attrezzabili per la balneazione;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti delle opere di cui sopra dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

Nelle aree di cui al primo comma è inoltre ammessa:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

Per tutte le opere di cui sopra, qualora riguardino la realizzazione di infrastrutture lineari e di impianti non completamente interrati, è ammesso esclusivamente l'attraversamento in trasversale.

Nelle aree di cui al primo comma sono inoltre ammessi:

- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

6 - Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 settembre 1994, nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del PAI vigente.

7 - Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta, in ottemperanza al PAI vigente ed al presente PSC, può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

8 - Per i corsi d'acqua individuati dal presente articolo e inseriti negli elenchi delle acque pubbliche è da considerarsi una fascia di rispetto funzionale alla manutenzione, misurata sulla base della sezione di manutenzione di progetto del corso d'acqua medesimo, secondo quanto stabilito dalle autorità di bacino.

Art. 11 - Fasce di espansione inondabili di bacini e corsi d'acqua

- 1 - Le fasce di espansione inondabili sono quelle adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura.
- 2 - Le fasce di espansione inondabili di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella Tavola 1 del PSC; in tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate dal PAI vigente e dal progetto di Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia – Bacino interregionale del fiume Reno. Qualora tali fasce interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal PSC, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
- 3 - Le fasce di espansione inondabili sono da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica e di qualificazione del paesaggio quali:
 - la costituzione di parchi fluviali riattivando o ricostruendo ambienti umidi, ripristinando e ampliando le aree a vegetazione spontanea;
 - la promozione di interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale con la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree ad elevata naturalità, garantendo e promuovendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
 - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica per incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con gli assetti e i progetti definiti dalle Autorità idrauliche competenti;
 - la riduzione della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti.
- 4 - Nelle fasce di espansione inondabili sono vietati:
 - gli interventi che comportino una apprezzabile riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che tali interventi non prevedano un pari aumento della capacità di invaso in un'area vicina;
 - l'apertura di discariche pubbliche o private, il deposito, anche temporaneo, di sostanze pericolose, il deposito a cielo aperto di materiali ingombranti di qualsiasi genere (rottami, materiali edilizi, autovetture o altro);
 - gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori;
 - il lagunaggio e lo stoccaggio di liquami compresi quelli prodotti dalle attività zootecniche;
 - in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso i rilevati;
 - scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
- 5 - Nelle fasce di espansione inondabili sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:
 - linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - aree attrezzabili per la balneazione;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

6 - Nelle fasce di espansione inondabili, in riferimento al comma 4 precedente, non è necessaria la previsione all'interno di strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali per la realizzazione delle seguenti opere:

- strade;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni;
- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale;

in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

7 - Nelle fasce di espansione inondabili, fermo restando quanto specificato ai commi 3, 4 e 5, sono comunque consentiti:

- gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RE/C e RE sui manufatti edilizi esistenti, a condizione che gli interventi non comportino aumento di carico urbanistico;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 m. lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'articolo 10, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compreso la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto (non è consentita attività di allevamento di nuovo impianto), i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

8 - Nelle fasce di espansione inondabili gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

Art. 12 - Fasce fluviali

- 1 - Le fasce fluviali di cui al presente articolo, riportate alle tavole 1 del Piano, si conformano a quanto previsto dal vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO (approvato con DPCM del 24 maggio 2001) e al Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia (approvato con Del. G.R. 1559 del 09/09/2002). La normativa relativa al fiume Panaro è riportata ai commi da 2 a 6, la normativa relativa al torrente Samoggia è riportata ai commi da 7 a 12
- 2 - In relazione al fiume Panaro (bacino del fiume PO) sono indicate:
 - fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al titolo II delle Norme di Attuazione del PAI vigente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
 - fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI vigente. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni. Il PSC indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;
 - area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.
- 3 - Per il territorio di Castelfranco Emilia le fasce A e B coincidono.
- 4 - Nelle Fasce A e B, le trasformazioni dello stato dei luoghi, la realizzazione di nuovi impianti, gli assetti colturali, si conformano all'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, di mantenere e/o recuperare le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di consentire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, in conformità a quanto riportato nelle norme di attuazione del PAI vigente.
- 5 - Il territorio ricadente in fascia C è assoggettato alle disposizioni riguardanti la salvaguardia delle condizioni di sicurezza per il sistema insediativo nel rispetto delle norme del PAI vigente, con particolare riferimento alla realizzazione di locali interrati e seminterrati.
- 6 - Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, all'interno delle Fasce A e B la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico è soggetta alla condizione di non modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, in applicazione di quanto previsto dalla normativa del PAI.
- 7 - In relazione al torrente Samoggia sono indicati:
 - Gli alvei dei corsi d'acqua
 - Le fasce di pertinenza fluviale.
- 8 - Negli alvei del torrente Samoggia:

- a) non è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi;
- b) sono ammesse le seguenti opere, nei fabbricati esistenti, sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità idraulica, le quali devono comunque essere compatibili con il rischio idraulico presente sul fabbricato:
- opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - opere su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definite dai Comuni a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata;
 - le opere di manutenzione;
- c) sono ammessi interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e alla manutenzione delle infrastrutture e dei relativi manufatti di servizio;
- d) è ammessa la realizzazione di infrastrutture e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili purché non concorrano ad incrementare il rischio e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il progetto preliminare di tali interventi deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni, con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico, in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
- e) sono ammessi gli interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano nonché la realizzazione di opere infrastrutturali i cui provvedimenti concessori, sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano;
- f) sono subordinati al parere dell'Autorità idraulica competente gli interventi sulle opere infrastrutturali nuove od esistenti i cui lavori non siano formalmente consegnati alla data di adozione del presente piano. Il parere è richiesto a cura dell'amministrazione committente.
- I Comuni dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei manufatti edilizi esistenti ai sensi della L.R. E.R. n° 38 del 1.12.1998. I Comuni trasmettono all'Autorità di Bacino i provvedimenti adottati entro 60 giorni.
 - Nelle aree degli alvei si applicano i commi 4, e 5 dell'art.18 (fasce di pertinenza fluviale) e sono vietate le attività di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- 9 - Nelle fasce di pertinenza del torrente Samoggia, nonché nel terreno sottostante per una profondità pari a quella del fondo alveo, incrementata di un metro per gli attraversamenti di servizio:
- a) non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati.
- b) i Comuni, nell'ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici relativa agli interventi sui fabbricati esistenti, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi:
- variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i fabbricati esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
 - la realizzazione di opere, al fine di ridurre il rischio rispetto ad eventuali fenomeni di inondazione e di ridurre il pericolo di inquinamento delle acque;

c) qualora siano verificate condizioni di pericolosità idraulica molto elevata i Comuni possono utilizzare anche la procedura della rilocalizzazione degli edifici così come prevista dalla L.R. E.R n° 38 del 1.12.1998;

10 - Le fasce di pertinenza fluviale del torrente Samoggia costituiscono aree preferenziali per lo svolgimento della attività agricola come previsto dalle misure per la "Produzione integrata" e per la "Produzione biologica" e per la conseguente concessione di incentivi per il sostegno delle stesse.

11 - All'interno delle fasce di pertinenza fluviale del torrente Samoggia sono vietate le attività di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle attività di stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di costruzioni e demolizioni. E' consentito il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'art.6 comma 1 lett. m del D.lgs 22/1997.

Art. 13 - Aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale

1 - Nella Tavola 1 del presente Piano vengono individuate le aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale corrispondenti alle fasce di rispetto individuate in relazione alle diverse altezze arginali. In tali area un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.

2 - Per le aree di cui al comma 1 del presente articolo, ferme restando le norme di cui agli articoli 10 e 11 del presente Piano, il RUE detta le prescrizioni relative alle possibili trasformazioni del territorio finalizzate alla limitazione del rischio per la popolazione residente consentendo interventi di MO, MS, RS, RRC, RE/C e RE sui manufatti edilizi esistenti, a condizione che gli interventi non comportino aumento di carico urbanistico..

Art. 14 - Aree ad elevata e media criticità idraulica.

1 - Nella Tavola 1 del presente Piano vengono individuate le aree depresse ad elevata criticità idraulica situate in comparti morfologici allagabili ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche rispetto a quelle individuate nell'articolo precedente, sono aree caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento ad elevata criticità idraulica poiché situate in comparti allagabili.

2 - Nella Tavola 1 del presente Piano vengono individuate inoltre le aree depresse a media criticità idraulica con bassa capacità di smaltimento situate in comparti non immediatamente raggiungibili dall'acqua ma caratterizzate da condizioni altimetriche che ne determinano la difficoltà di drenaggio e tempi lunghi di permanenza.

3 - Qualora le aree di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ricadano all'interno di ambiti urbani o urbanizzabili, ferme restando le norme di cui agli articoli 10 e 11 del presente Piano, la pianificazione prescrive le possibili trasformazioni del territorio finalizzate alla limitazione del rischio. In particolare per le aree interessate da nuovi rilevanti insediamenti produttivi è necessario:

- prevedere gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e per mantenere una ottimale capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica;
- prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.

Art. 15 - Paleodossi di accertato interesse idraulico

- 1 - Nella Tavola 1 del Piano sono riportati i paleodossi di accertato interesse idraulico. Tali dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per consistenza fisica costituiscono elementi di significativa rilevanza idraulica che influiscono sui comportamenti delle acque in esondazione.
- 2 - Nelle aree interessate dai paleodossi di cui al comma precedente gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica, in modo da preservare:
 - il suolo da ulteriori significative impermeabilizzazioni;
 - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario salvaguardando le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico.In queste aree il RUE prevede idonee prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
- 3 - Nelle aree interessate dai paleodossi non sono comunque ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - le attività estrattive di nuovo impianto.

CAPO Ibis - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 15.1 - Definizione e finalità

- 1 - La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).
- 2 - La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di :
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
- 3 - Sull'intero territorio del comune di Castelfranco Emilia è stato realizzato nel 2009 un primo studio in scala 1:20.000 relativo alla valutazione della pericolosità sismica locale. Negli sviluppi comprendenti il complesso del territorio insediato/consolidato, delle porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, relativi al Capoluogo ed a diverse località situate nelle frazioni di Gaggio, Rastellino, Manzolino e Piumazzo come indicate nel PSC, sono stati successivamente realizzati, nel 2015, approfondimenti di primo e secondo livello in scala 1:10.000, in conformità e coerenza con quanto stabilito dal PTCP2009 e dagli indirizzi regionali in materia.
- 4 - Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
- 5 - La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.

Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza ;
- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 15.2 - Elaborati di riferimento

1 - La microzonazione sismica del territorio comunale è costituita dagli elaborati di seguito identificati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2015
- CARTOGRAFIE redatte con riguardo agli sviluppi di cui al precedente art.15.1 co. 3

PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (scala 1:10.000)

- Carta delle indagini;
- Carta geologico-tecnica;
- Carta delle Frequenze naturali dei terreni;
- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

In particolare la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) delimita le zone a comportamento omogeneo in occasione di sollecitazione sismica indicandole come: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali e zone suscettibili di instabilità. Sono altresì riportate forme di superficie, forme ed elementi sepolti ed elementi morfologici che possono amplificare localmente il moto sismico.

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

- Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs);
- Carta di Microzonazione sismica - Livello 2.

La suddetta Carta di Microzonazione sismica - Livello 2, costituita da tre elaborati cartografici, individua le aree (microzone) a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l'amplificazione sismica attesa.

Le microzone sono caratterizzate dai valori dei fattori di amplificazione (F.A. PGA; F.A. IS compreso nell'intervallo 0.1-0.5 s e F.A. IS compreso nell'intervallo 0.5-1.0 s) che evidenziano comportamenti di risposta sismica sensibilmente differenziati in rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, allo spessore di copertura ed al tipo di substrato geologico individuato.

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (scala 1:20.000)

- Tavola 3.s dello studio 2009.

2 - Rispetto all'insieme degli elaborati di cui al precedente comma 2.1, la cartografia di Piano è costituita dai seguenti elaborati:

- Valutazione della pericolosità sismica locale in scala 1:20.000, significativa fuori dagli sviluppi (tav. 6);
- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (tavv. da 7.1 a 7.5);
- Carta di Microzonazione sismica - Livello 2 in scala 1:10.000, in cui sono indicati i fattori di amplificazione (FA_{PGA} tavv. da 8.1 a 8.5, $FA_{IS\ 0,1-0,5\ s}$ tavv. da 9.1 a 9.5, $FA_{IS\ 0,5-1,0\ s}$ tavv. da 10.1 a 10.5);
- Carta delle Frequenze naturali dei terreni in scala 1:10.000 (tavv. da 11.1 a 11.5).

3 - Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici già prodotti in sede di formazione del PSC e degli strumenti urbanistici comunali.

Restano valide, per quanto non in contrasto rispetto alle presenti norme, le conseguenti disposizioni contenute nelle schede normative d'ambito riferite ai singoli ambiti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche ivi espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

- 4 - Costituisce infine riferimento per l'applicazione delle presenti norme la Carta di Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in scala 1:15.000 (Tav. 12.1 - Inquadramento) e relativi sviluppi in scala 1:5.000 (Tavv. 12.2 e 12.3), in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali su di esse interferenti.

Art. 15.3 - Disposizioni generali

- 1 - In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale, o definite da Piani sovraordinati.
- 2 - Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente articolo 15.2, co. 2, 3 e 4.
Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le zone stabili suscettibili di amplificazione, in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello, e le zone potenzialmente instabili per rischio di liquefazione, in cui sono richiesti approfondimenti di terzo livello. Nel territorio interno agli sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento.
- 3 - Nelle aree costituite da terreni di riporto o di natura antropica, caratterizzati da spessori maggiori o uguali a 3 m, gli interventi previsti devono valutare i risultati della risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.
- 4 - Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per l'individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico¹ indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.
- 5 - Nelle aree che non sono state interessate da indagini di secondo livello, quindi fuori dagli sviluppi, per il calcolo dell'azione sismica a fine della progettazione, si dovrà tener conto delle indicazioni fornite dalla tavola 6 - Valutazione della pericolosità sismica locale (scala 1:20.000).
Nelle aree potenzialmente suscettibili di effetti di liquefazione, nel caso le indagini di approfondimento confermino la presenza di terreni liquefacibili, si ricorda che per il calcolo dell'azione sismica a fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato ed è richiesta una specifica analisi della risposta sismica locale (punto 3.2.2 delle NTC 2008, DM 14/1/2008).

¹ Cfr. le definizioni nazionali e regionali tra cui la D.G.R. n. 1661/2009

- 6 - Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la Carta delle frequenze naturali dei terreni (tavv. da 11.1 a 11.5) che individua differenti classi di frequenza, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
- 7 - Nello sviluppo delle analisi di terzo livello con determinazione della risposta sismica locale, è fortemente raccomandato che i valori della velocità delle onde di taglio (V_s) siano determinati con metodi diretti.

Art. 15.4 - Carta di "Microzonazione sismica - Livello 2"

- 1 - Nel territorio interno agli sviluppi, gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia in scala 1:10.000 sono anche evidenziate le porzioni di territorio potenzialmente instabili in cui sono da realizzarsi gli approfondimenti di terzo livello.
- 2 - Al fine di limitare gli effetti di un sisma, l'attuazione del Piano deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra i periodi fondamentali di risonanza del terreno riferiti ai principali contrasti di impedenza, ed il periodo fondamentale di vibrazione delle strutture.
In sede di pianificazione attuativa, per le strutture che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.
- 3 - Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di stabilità, è fortemente raccomandato di utilizzare i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) determinati con analisi di risposta sismica locale.

Art. 15.5 - Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)

- 1 - La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.
- 2 - Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, quali:
 - edifici strategici;
 - aree di emergenza;
 - infrastrutture di connessione;
 - infrastrutture di accessibilità;
 - unità strutturali interferenti;
 - aggregati strutturali interferenti.
- 3 - Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti urbanistici operativi (POC), attuativi (PP/PUA) e regolamentari (RUE), devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio sismico.
- 4 - Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica e con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:

- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti² sulla viabilità di connessione o di accesso;
 - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.
- 5 - E' demandata al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) la definizione di misure premiali finalizzate ad incentivare gli interventi di messa in sicurezza attuativi delle prescrizioni relative alla riduzione/eliminazione delle condizioni di interferenza dei fabbricati di cui al comma precedente.

² Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d) ([Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza \(CLE\)](#) – Roma, giugno 2012, Commissione tecnica per la micro zonazione sismica – articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907).

CAPO II - AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE**Art. 16 - Indirizzi generali in materia di qualità e quantità delle acque sotterranee**

1 - Il PSC si pone l'obiettivo di salvaguardare e garantire nel lungo tempo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche in termini di qualità e quantità.

In termini di qualità si deve operare al fine di:

- assicurare e mantenere le caratteristiche chimico – batteriologiche dei corpi idrici superficiali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99, artt. 7 e 8, Tab. A3, per ciò che riguarda anche la funzione di ricarica delle falde;
- preservare, per le acque sotterranee, le caratteristiche chimico – fisiche – biologiche ed i processi chimici naturali che le contraddistinguono.

In termini di quantità si deve operare al fine di:

- contribuire al mantenimento del deflusso naturale per il fiume Panaro e il torrente Samoggia in occasione dei regimi idraulici di magra, interrompendo o limitando le derivazioni in modo da evitare problemi igienico – sanitari utilizzando anche bacini di compensazione;
- salvaguardare le potenzialità dei campi acquiferi privilegiando l'uso delle falde più superficiali per gli usi stagionali e autonomi idropotabili e riservando all'uso idropotabile le falde profonde;
- razionalizzare e ridurre i prelievi autonomi sulle conoidi del fiume Panaro e del torrente Samoggia.

Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero.

A. Zone di protezione delle acque sotterranee

1 - Le zone di protezione delle acque sotterranee, riportate alle tavole 1 del PSC, sono articolate in:

- a) aree di ricarica della falda suddivise nei seguenti settori:
- settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

Le aree di ricarica sono disciplinate ai commi da 2 a 9 del presente articolo.

- b) aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche: aree appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori; le aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche sono disciplinate ai commi da 10 a 13 del presente articolo.
- c) zone di tutela dei fontanili: le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica; le zone di tutela dei fontanili sono disciplinate al successivo art. 26
- d) zone di riserva: le zone di riserva che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena sono disciplinate al successivo art. 21.

2 - nei settori di ricarica di cui al comma 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 5 delle presenti norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
- lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
- le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004

“Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune”) di seguito elencata:

- i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;
 - ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all'allegato 1.8 del PTCP art. 13C lettera d.3.2;
- 3 - Nei settori di ricarica di tipo B e D, vengono recepite le seguenti direttive:
- nelle zone urbane comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), sono privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
 - viene applicata la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP, con eventuali approfondimenti per le zone comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), alta (A) e media (M);
 - il RUE contiene disposizioni volte a definire le caratteristiche costruttive dei sistemi fognari pubblici e privati anche ai sensi della disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP.
- 4 - nei settori di ricarica sono vietati:
- lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
 - l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”);
 - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
 - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria “a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005,

attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

5 - Nei settori di ricarica di tipo B e D vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

6 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;

7 - Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse scariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;

8 - Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse scariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006;

9 - Nei settori di ricarica di tipo D non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali.

10 - Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** di cui al comma 1 lettera b sono vietati:

- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
- gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
- gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;

- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- 11 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;
- 12 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");
- 13 - Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

B. Zone di protezione delle acque sotterranee

- 14 - Le zone che si inseriscono nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare e comprendono parte dell'alta pianura sono caratterizzate dalla presenza delle conoidi alluvionali del fiume Panaro e del torrente Samoggia e dei corsi d'acqua minori e presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per uso idropotabile. In queste zone sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia le aree proprie dei corpi centrali delle conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Al fine di dettare le norme per la tutela dei corpi idrici sotterranei vengono di seguito definite le zone a diverse vulnerabilità presenti sul territorio, perimetrare sulla Tavola 1 del presente piano.
- 15 - Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli

effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.

16 - Sul territorio comunale s'individuano quattro classi di vulnerabilità e, al fine di applicare le disposizioni per la tutela dei corpi idrici sotterranei, vengono distinte altrettante zone:

- Zone a Vulnerabilità Elevata (E): nelle quali si riscontra la connessione tra i corpi ghiaiosi superficiali e quelli più profondi; in queste zone l'alimentazione degli acquiferi avviene anche per alimentazione diretta dalla superficie per infiltrazione;
- Zone e Vulnerabilità Alta (A): l'acquifero è considerato libero, il tetto delle ghiaie si rinviene a pochi metri di profondità dal piano di campagna e la litologia di superficie è prevalentemente medio-grossolana;
- Zone a Vulnerabilità Media (M): si presentano in corrispondenza del dominio di affioramento delle sabbie, o di litologie limose, dove il tetto delle ghiaie si rinviene a meno di 10 metri dal piano di campagna;
- Zone a Vulnerabilità Bassa (B): nelle quali risultano predominanti litologie superficiali prevalentemente fini, l'acquifero è confinato ed il tetto delle ghiaie si approfondisce oltre i 10 m.

17 - Le zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, vengono sottoposte ai seguenti indirizzi:

- devono essere promosse iniziative per orientare le scelte colturali in modo da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, in particolare devono essere incentivate la raccolta e l'utilizzo a fini irrigui delle acque piovane o di quelle disperse nel primo sottosuolo, in ogni caso per la generalità delle attività e degli insediamenti esistenti dovrà essere perseguito il massimo risparmio nell'uso delle risorse idriche privilegiandone l'uso idropotabile;
- devono essere attivate misure tese alla tutela delle falde profonde prescrivendo la corretta chiusura dei pozzi non più utilizzati.

18 - Nelle zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici sotterranei è sottoposta ai seguenti DIVIETI e PRESCRIZIONI:

19 - Zona E – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 PTCP).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona E – Prescrizioni

La distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante.
E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Le fognature e le fosse biologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
Gli interventi edilizi non devono comportare la realizzazione di pali o di scavi profondi per evitare la formazione di vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti; qualora sia necessario, gli interventi nel sottosuolo non dovranno diminuire il grado di protezione naturale degli acquiferi.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona A – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del

regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona A – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti: <ul style="list-style-type: none"> • la domanda e la disponibilità di risorsa; • la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali; • in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona M – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona M – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti: <ul style="list-style-type: none">• la domanda e la disponibilità di risorsa;• la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;• in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.
Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta,

ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla via di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti: azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale); azoto ammoniacale - 5 mg/l.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona B – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

Zona B – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di

Risanamento delle Acque Regionale.
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti: <ul style="list-style-type: none"> • la domanda e la disponibilità di risorsa; • la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali; • in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.
Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Art. 18 - Poli per attività estrattive

1 - La Tavola 1 del PSC indica le aree per attività estrattive:

- polo estrattivo sovracomunale n° 12 "California";
- ambito estrattivo di valenza comunale "Fornace Pattarozzi";
- cava abbandonata conosciuta "La Masolina"

La pianificazione delle attività estrattive è determinata dai piani di settore sovraordinati.

2 - Nel caso in cui il piano di ripristino delle aree di cui al comma 1 del presente articolo preveda il recupero finale di tipo naturalistico i poli per attività estrattive diventano parte integrante delle reti ecologiche extraurbane di cui all'art. 29 delle presenti norme. Per essi, al pari delle altre aree che costituiscono potenzialmente rete ecologica, vanno messi in atto i relativi programmi di tutela e valorizzazione.

Art. 19 - Aree di salvaguardia per le opere di captazione per acque ad uso idropotabile individuate con criterio geometrico (D.Lgs. 152/99 e s.m.)

1 - Le Tavole 1 e 2 del PSC individuano i pozzi ad uso acquedottistico autorizzati dalla RER e le relative zone di tutela, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 152/99, poi modificato dall'art. 5 del D.Lgs 258/00.

2 - Per i punti di captazione di cui al comma 1 vengono definite:

- la *zona di tutela assoluta* (10 m. di raggio attorno al punto di captazione);
- la *zona di rispetto* (200 m. di raggio attorno al punto di captazione).

- 3 - Nella zona di tutela assoluta sono proibiti tutti gli insediamenti e le attività ad esclusione delle opere di captazione e della costruzione di fabbricati di servizio. Tale zona deve essere opportunamente recintata e protetta ai sensi di legge.
- 4 - Nella zona di rispetto si applicano disposizioni finalizzate ad impedire o minimizzare il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato. Tali disposizioni sono così articolate:
- è vietato l'insediamento di centri di pericolo ai sensi della normativa vigente e di altri eventualmente individuati dalle autorità competenti; in presenza di centri di pericolo preesistenti vanno adottate misure per il loro allontanamento; nell'impossibilità dell'allontanamento va garantita la loro messa in sicurezza;
 - sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica e su richiesta delle ATO devono essere previste misure di messa in sicurezza e di riduzione del rischio.
- 5 - Nella zona di rispetto sono vietate le seguenti attività:
- Dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
 - Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e delle vulnerabilità delle risorse idriche;
 - Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - Aree cimiteriali;
 - Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - Gestione di rifiuti;
 - Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - Centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli;
 - Pozzi perdenti;
 - Pascolo e stabulazione di bestiame che eccede i 170 kg. per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
- 6 - Nella zona di rispetto la realizzazione di infrastrutture viarie si basa sulle definizioni del PTCP, art. 62. Per le infrastrutture di categoria A, B e C e quelle ferroviarie la realizzazione deve essere accompagnata da specifica valutazione di impatto sulla risorsa e con l'esplicita previsione di ogni accorgimento e mitigazione di salvaguardia e tutela ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo. E' ammessa la realizzazione di infrastrutture viarie di categoria D, E e F.
- 7 - Nella zona di rispetto per quanto riguarda le attività esistenti, ove non sia possibile eliminarle o allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento o la loro sostituzione. In particolare:
- devono essere a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di scarico, prese fosse biologiche e fosse Imhoff;
 - le fognature e, soprattutto, le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta;

- gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative norme antincendio;
 - le strade devono essere dotate di canalette impermeabilizzate che convogliano le acque di scolo al di fuori della zona di rispetto;
 - i pozzi esistenti devono essere sottoposti, da parte delle autorità competenti, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non costituiscano pregiudizio alla qualità delle acque, nonché all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento;
 - i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti;
 - le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni nel sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.
 - le attività agrizootecniche vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della LR 50/95, della Del.C.R. n.570/97 e della Delibera G.R.n.641/98, nonché delle altre disposizioni regionali in materia.
- 8 - Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto anche nelle eventuali nuove delimitazioni, conseguenti a nuove opere di captazione, alla modifica delle delimitazioni o alla cancellazione conseguente alla chiusura di pozzi; dette variazioni di delimitazione - proposte dalle ATO territorialmente competenti ed approvate dal Consiglio Comunale previo parere degli Enti competenti (ARPA, AUSL, ecc.) - costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC e delle Tavole 1 e 2 e costituiscono adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.

Art. 20 - Aree di salvaguardia per le opere di captazione per acque ad uso idropotabile - pozzi di via Loda

- 1 - Ferme restando le definizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 11 maggio 1999, n° 152 e successive modifiche, e i relativi divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, in adeguamento alla deliberazione di Giunta Reg. n. 2112/2002, le tavole di PSC individuano, per i pozzi dell'acquifero di Via Loda:
- a) Zona di tutela assoluta;
 - b) Zona di rispetto ristretta;
 - c) Zona di rispetto allargata.
- 2 - Le Zone di tutela assoluta vengono acquisite dal concessionario e ad esse si applicano le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs n° 152/1999, coordinato con il D.Lgs n° 258/2000.
- 3 - Nella Zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di opportune misure di sicurezza.
- 4 - Nelle aree dei pozzi di via Loda, la zona di rispetto ristretta coincide con la zona di tutela assoluta, pertanto valgono le norme collegate a quest'ultima zona.
- 5 - Nella Zona di rispetto allargata sono vietate le seguenti attività:
- Dispersione o immissione in fossi non impermeabili dei reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
 - Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, fanghi o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione

- che tenga conto della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e delle vulnerabilità delle risorse idriche;
- Dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - Pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;
 - Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - Impianti di trattamento dei rifiuti e discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - Stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico – nocivi; sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - Centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
 - Pozzi perdenti;
- 6 - Nelle zone di rispetto allargata possono essere ammesse le seguenti attività, purché vengano osservate le condizioni sotto elencate:
- nuove trasformazioni urbanistiche, edilizie e d'uso che non prevedano le seguenti destinazioni edilizie e/o funzionali: allevamenti zootecnici; edifici con funzioni collettive (collegi, caserme, seminari, case di cura, ospedali, ecc.); opifici; autorimesse con finalità produttive; fabbricati industriali; stazioni di servizio; campeggi; bacini idrici; cave.
 - ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attività e le destinazioni d'uso siano residenziali, direzionali, commerciali e di servizio;
 - realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischio di inquinamento le falde utilizzate a fini potabili;
 - la costruzione di infrastrutture per la mobilità a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci a evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la realizzazione di canalette impermeabili che convogliano le acque di dilavamento all'esterno della Zona.
- 7 - I Piani attuativi degli Strumenti Urbanistici interferenti con le aree di rispetto, devono privilegiare la realizzazione di aree di a verde di comparto, se previste, in coincidenza con la zona di rispetto.
- 8 - Nelle zone di rispetto allargate sono ammessi e così regolamentati:
- Accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con raccolta del percolato;
 - Bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio di liquami zootecnici solo se a servizio di insediamenti esistenti e realizzati secondo le modalità previste dalla L.R. n° 50/1995;
 - Fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e miste, al servizio di attività esistenti e compatibili, in doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne verificare la tenuta. Pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantire la perfetta tenuta idraulica;
 - Aree cimiteriali purché senza inumazioni a terra;
 - Cave e scavi in genere fino ad una profondità massima di mt. 10 dal piano di campagna;
 - Escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a complemento di campi pozzi già esistenti o in assenza di possibilità tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - Spandimento di liquami zootecnici, il quale può essere effettuato secondo le modalità conformi alle vigenti disposizioni regionali in materia;
 - Spandimento ed applicazioni di fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari, il quale può essere effettuato nelle quantità e secondo le modalità definite coerentemente ai principi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria (Regolamento CEE n° 2078/1992 "Regolamento del Consiglio relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le

esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale", le cui modalità di applicazione sono regolamentate dal Reg. Cee n° 746/1996)

- Pascolo e stabulazione di bestiame che non ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
- 9 - Nelle zone di rispetto allargate, per le attività preesistenti, ove non sia possibile eliminarle o allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento e la rimozione dei fattori di pericolo. In particolare:
- In caso di accertata perdita, devono essere rese a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di scarico, comprese fosse biologiche e fosse Imhoff;
 - Le acque di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta;
 - Gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, per il rispetto delle relative norme antincendio;
 - I pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purché al servizio di attività esistenti e compatibili devono essere sottoposti, da parte delle autorità competenti, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non costituiscano pregiudizio alla qualità delle acque, nonché all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento e favorendo l'allacciamento all'acquedotto;
 - I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti;
 - Le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.
- 10 - Le zone di rispetto allargate dei pozzi sono assoggettate a *protezione dinamica* (sistema di monitoraggio) nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 - Zone di riserva per opere di captazione di acque ad uso idropotabile

- 1 - Nella Tavola 1 del Piano è perimetrata la zona in cui è accertato e consistente il patrimonio di risorse idriche ad uso idropotabile.
- 2 - Al fine di preservare nel tempo la possibilità di un idoneo approvvigionamento di acque destinate al consumo umano nelle zone di riserva, si adottano misure relative alla destinazione del territorio interessato con limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
- 3 - Nelle zone di riserva si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, di cui all'art.19. Tali disposizioni hanno efficacia fino alla realizzazione della captazione, per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

Art. 22 - Carta del rischio per l'inquinamento dell'acquifero

- 1 - Sulla base della carta della vulnerabilità del quadro conoscitivo, in relazione alle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei e alla presenza di elementi potenzialmente inquinanti per l'acquifero, è stata elaborata la carta del "rischio potenziale d'inquinamento dell'acquifero" (tavola 1.9 del Quadro Conoscitivo).
- 2 - La Carta del "rischio potenziale d'inquinamento della falda" costituisce documento allegato alla VALSAT del presente PSC.

- 3 - L'attività di monitoraggio può comportare variazioni nella carta del rischio potenziale, le conseguenti modifiche che vengono apportate determinano aggiornamento della Tavola 1.9 del Quadro Conoscitivo.
- 4 - La carta di cui al presente articolo viene considerata in fase di formazione del POC per le politiche di rimozione degli elementi di rischio potenziale.

CAPO III - AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO

Art. 23 - Zone di tutela naturalistica

- 1 - Le zone di tutela naturalistica sono individuate nella Tavola 1 del presente PSC.
- 2 - Per l'area che comprende l'Oasi Ecologica di Manzolino vengono osservati gli indirizzi contenuti nel progetto SIC approvato dalle Province di Modena e Bologna e dalla Comunità Europea e le misure di mitigazione indicate al successivo art. 23bis.
- 3 - Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine il presente PSC individua, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili
- 4 - Nelle zone di tutela naturalistica sono ammessi:
 - gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE/C e RE sui manufatti edilizi esistenti, a condizione che gli interventi non comportino aumento di carico urbanistico; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, ricreative e per il tempo libero, servizi sociali pubblici e privati ivi comprese attività di servizio, di supporto, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili:
 - può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione;
 - deve essere strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, degli edifici e delle strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, qualora detti edifici siano assolutamente insufficienti;
 - le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività collegate all'ordinaria utilizzazione del suolo con i criteri già elencati ai punti precedenti, individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

- la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 10 del PTCP, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 5 - Nelle zone di cui al presente articolo, non è in alcun caso consentito l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al primo comma è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.
- 6 - Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo il POC può prevedere specifici progetti di riqualificazione volti alla rimozione di eventuali fabbricati incongrui.

Art. 23bis - Sito SIC/ZPS IT4040009

- 1 - La tavola 1.4 del PSC riporta il perimetro del sito di interesse comunitario SIC/ZPS 4040009 "Manzolino", ricadente in parte nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia. Al fine di ridurre l'incidenza delle previsioni del PSC interne a tale area si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:
- non sono consentite le occupazioni temporanee degli alvei, principalmente nel periodo marzo-settembre compresi;
 - non è consentita la realizzazione di impianti tecnici, anche di modesta entità, nel periodo marzo-settembre compresi;
 - non è consentita la costruzione di capanni per la pesca;
 - deve essere prevista l'ispezione dei fabbricati da assoggettare ad interventi conservativi per verificare la presenza di nidi di rondine o colonie riproduttive di chiroterri; qualora siano osservati eventi riproduttivi, i lavori manutentivi dei fabbricati dovranno essere iniziati al di fuori del periodo riproduttivo (marzo-agosto compresi); inoltre dovrà essere prevista l'ispezione dei fabbricati per l'individuazione di eventuali siti di svernamento dei chiroterri, provvedendo in tal caso alla collocazione di nidi artificiali;
 - le attività didattiche, culturali, del tempo libero e recettive connesse alla fruizione collettiva della zona, devono essere preventivamente organizzate in modo da non arrecare disturbo alla fauna selvatica di interesse comunitario;
 - le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione collettiva, quali percorsi e spazi di sosta, devono essere limitate allo stretto necessario; la collocazione di tali infrastrutture dovrà essere oggetto di attenta valutazione, prevedendo idonee schermature che riducano il disturbo;
 - gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva (siepi, filari, ecc.) possono essere consentiti esclusivamente nel periodo da ottobre a febbraio;
 - non è consentita l'apertura di nuove strade;
 - la creazione di strade poderali e interpoderali è ammessa solo se realizzate su terra battuta inerbata;
 - è vietata la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione (NC), come pure la costruzione di fabbricati e altre strutture connesse alla conduzione delle aziende agricole;
 - deve essere previsto un varco ecologico in prossimità del tracciato ferroviario e della Via Emilia (intervento esterno al Sito ma funzionale allo stesso);

- il tracciato della pista ciclabile lungo lo scolo Finaletto e l'argine occidentale della cassa di espansione dovrà prevedere un percorso alternativo esterno al SIC/ZPS;
- gli interventi edilizi di tipo A.7., dovranno essere oggetto di verifica puntuale di sostenibilità;
- gli interventi non edilizi di tipo As e Au, potranno essere attuati solo previa attenta valutazione della loro collocazione e della compatibilità ambientale e paesistica.

Art. 24 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- 1 - Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nella Tavola 1 del presente PSC, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.
- 2 - I sistemi coltivati ricadenti nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari a favore:
 - dell'utilizzazione di pratiche agricole a ridotto impatto ambientale;
 - del miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e di quelle ritirate dalla coltivazione.
- 3 - Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- 4 - Sono escluse dalle prescrizioni di cui al precedente comma 3 la realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5 - Nelle aree di cui al precedente comma 3, compete alla pianificazione provinciale, anche di settore, e alla pianificazione comunale, l'eventuale previsione di:
 - attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - rifugi e posti di ristoro;
 - campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico

riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.

- 6 - Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui al comma precedente, è consentita l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente sotto forma di ampliamento di edifici esistenti, comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
- 7 - Negli ambiti territoriali comprendenti aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi volti a rendere possibile la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
- 8 - Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:
- interventi sui manufatti edilizi esistenti come disciplinati da RUE sulla base dell'ambito di appartenenza;
 - il completamento delle opere pubbliche in corso;
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti ai sensi delle vigenti leggi;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 9 - Le opere di cui al comma precedente nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 10 - Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo il POC può prevedere specifici progetti di riqualificazione volti alla rimozione di eventuali fabbricati incongrui.

Art. 25 - Zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua

- 1 - Le zone di tutela ordinaria per alvei arginati corrispondono alle zone di antica evoluzione ancora riconoscibili ovvero alle zone delimitate da "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi di connessione al corso d'acqua.

Le zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella Tavola 1 del presente PSC; in tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate dal PAI vigente e dal progetto di Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia – Bacino interregionale del fiume Reno.

Qualora tali zone laterali interessino altre aree individuate, delimitate e disciplinate dal PSC, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2 - Nelle zone di tutela ordinaria devono essere incentivati gli interventi di valorizzazione naturalistica e di qualificazione del paesaggio quali:

- la costituzione di parchi fluviali riattivando o ricostruendo ambienti umidi, ripristinando e ampliando le aree a vegetazione spontanea;
- la promozione di interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale con la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree ad elevata naturalità, garantendo e promuovendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica per incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con gli assetti e i progetti definiti dalle Autorità idrauliche competenti;
- la riduzione della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti.

I sistemi coltivati ricadenti nelle zone del presente articolo costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura che applichi pratiche produttive a ridotto impatto ambientale.

3 - Nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - aree attrezzabili per la balneazione;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

4 - Nelle zone di tutela ordinaria, in riferimento al comma 3 precedente, non è necessaria la previsione all'interno di strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali per la realizzazione delle seguenti opere:

- strade;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di

parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

5 - Nelle zone di tutela ordinaria, fermo restando quanto specificato ai commi 3 e 4, sono comunque consentiti:

- gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE/C e RE sui manufatti edilizi esistenti;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore ai 4 metri lineari;
- la realizzazione di fabbricati e altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, compresi i loro nuclei familiari, ai sensi delle vigenti leggi regionali;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6 - Le opere di cui al comma precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7 - Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela ordinaria gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

8 - Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo il POC può prevedere specifici progetti di riqualificazione volti alla rimozione di eventuali fabbricati incongrui.

Art. 26 - Aree di tutela dei fontanili

1 - Nella Tavola 1 del presente PSC sono individuate e perimetrate le aree di pertinenza dei fontanili, elementi puntuali e canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica.

2 - Nelle aree di cui al comma 1 sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma terzo, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;

- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
- 3 - Nelle aree di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- 4 - Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.
- I progetti delle opere di cui sopra dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, anche in rapporto alle possibili alternative.
- Nelle aree di cui al primo comma è inoltre ammessa:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- Nelle aree di cui al primo comma sono inoltre ammessi:
- gli interventi di MO e MS sui manufatti edilizi esistenti, salvo diverse indicazioni riguardanti il sistema insediativo storico;
 - l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

Art. 27 - Viabilità panoramica

- 1 - La Tavola 1 del presente PSC riporta i tratti di viabilità panoramica.
- 2 - Nelle aree del territorio rurale adiacenti la viabilità panoramica:
- non sono ammessi gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico;
 - non sono ammesse le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
- 3 - Il POC promuove gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 28 - Elementi lineari e puntuali di valore paesaggistico e ambientale

- 1 - Gli elementi lineari e puntuali di valore paesaggistico e ambientale sono individuati nella Tavola 1 del PSC e comprendono:
 - pianta, gruppo, filare tutelato con D.P.G.R. Emilia Romagna (L.R. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni);
 - pianta, gruppo, filare meritevole di tutela desunto dal rilievo fatto in sede di formazione del presente piano.
- 2 - Riguardo agli elementi di cui al comma 1 devono essere tutelate le funzioni naturalistica e climatica oltre che produttiva. Al fine di perseguire detto fine, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
- 3 - Per gli elementi di cui al comma 1 è prevista la tutela assoluta che si estende alle aree contermini per un raggio di 5 metri dal fusto dell'elemento arboreo o dalla ceppaia dell'elemento arbustivo. E' vietato l'abbattimento o qualsiasi altro danneggiamento di questi elementi, l'attività di ordinaria conduzione agricola è vietata nelle aree di tutela assoluta. Ai proprietari delle aree nelle quali sono presenti gli elementi di cui al comma 1 è fatto obbligo di avere la massima cura degli stessi e delle aree di tutela e di richiedere all'Amministrazione Comunale titolo autorizzativo per l'esecuzione di eventuali operazioni di pulizia o potatura.
- 4 - La realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di linee telefoniche, che interferiscano con gli elementi di cui al presente articolo è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. Nel caso tali impianti abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, la loro realizzazione è subordinata a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 29 - Reti ecologiche

- 1 - Nella Tavola 1 del presente piano sono individuate le aree e le fasce di territorio urbano ed extraurbano per le quali devono essere elaborati progetti di sviluppo e valorizzazione allo scopo di:
 - favorire la ricostruzione di un miglior habitat naturale;
 - favorire la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - preservare le caratteristiche meteorologiche locali.
- 2 - Le aree individuate ai fini del comma 1 del presente articolo sono:
 - le aree comprese all'interno delle arginature del fiume Panaro e del Torrente Samoggia;
 - le fasce dei canali Torbido, Chiaro, S. Giovanni e dello Scolo Muzza nei tratti extraurbani sottoposti a vincolo ex DM 42/2004;
 - le aree di pertinenza dei canali pubblici e consortili;
 - le aree di cui all'art.23 delle presenti norme;

- le aree che comprendono il verde pubblico di mitigazione al tracciato ferroviario Alta Capacità;
 - gli ambiti agricoli periurbani;
 - gli ambiti per dotazioni
- 3 - Nelle aree di cui al comma 2 il PSC indica la preferenziale localizzazione di dotazioni ecologico ambientali da realizzare in sede di pianificazione attuativa e di POC.
- 4 - I requisiti e le prestazioni delle aree individuate dal comma 2 del presente articolo possono essere oggetto di particolari definizioni progettuali da elaborarsi in sede di POC.

TITOLO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 30 - Classificazione delle dotazioni territoriali

- 1 - Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dalla pianificazione comunale comprende:
- le infrastrutture per la mobilità di rilievo strutturale;
 - le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
 - le attrezzature e spazi collettivi;
 - le dotazioni ecologiche e ambientali.

Art. 31 - Modalità di intervento rispetto le dotazioni territoriali

- 1 - Gli interventi relativi alle infrastrutture e alle dotazioni di cui all'art. 30 possono essere attuate:
- direttamente dalle Amministrazioni pubbliche, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura eventuale gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - attraverso il POC, entro gli ambiti di nuovo insediamento, gli ambiti per dotazioni esistenti e di nuovo insediamento e gli ambiti di riqualificazione, sulla base delle indicazioni del PSC; secondo prescrizioni, modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
 - attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere, entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate, apponendo, ove necessario, i vincoli preordinati all'esproprio.

CAPO I - SISTEMA DELLA MOBILITA'

Art. 32 - Viabilità stradale di rilevanza strutturale

- 1 - La Tavola 2 riporta le direttrici stradali esistenti e tracciati indicativi delle strade di progetto che, in applicazione delle scelte strategiche proposte dal Documento Preliminare relative al sistema della viabilità, sono ritenute significative ai fini del presente Piano.
- 2 - Per le direttrici stradali esistenti di cui al comma 1, fatte salve le prescrizioni contenute nel vigente codice della strada, la Tavola 2 individua le fasce di rispetto di cui al successivo art.34.
- 3 - Per le direttrici stradali di progetto di cui al comma 1 la tavola 2 individua i corridoi di fattibilità che costituiscono indicazioni e prescrizioni per:
- gli interventi diretti disciplinati dal RUE;
 - gli interventi in ambiti e sub ambiti sottoposti a PUA;
 - i Piani Annuali e Pluriennali delle opere pubbliche.

Art. 33 - Classificazione della viabilità stradale di rilevanza strutturale

- 1 - La classificazione delle direttrici viarie ritenute significative sulla base della gerarchia d'uso è finalizzata all'identificazione della rete portante della mobilità veicolare. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, la classificazione prevede la suddivisione in:
- autostrada (categoria A del Codice della Strada);
 - strade extraurbane secondarie di primo livello (categoria C del Codice della Strada) direttrici principali di mobilità territoriale interprovinciale;
 - strade extraurbane secondarie di secondo livello (categoria C del Codice della Strada) direttrici secondarie di relazione e sostegno ai sistemi insediativi;
 - strade extraurbane locali (categoria E/F del Codice della Strada);

- strade urbane di quartiere (categoria E del Codice della Strada), svolgono funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o tra zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di strada rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere;
 - strade locali interzonalì primarie (categoria E/F1 del Codice della Strada), a prevalente funzione di distribuzione urbana e ad elevato livello di commistione (con particolare riferimento ai centri storici, ovvero a zone ad alta densità di insediamenti terziari), cui assegnare un obiettivo di equilibrata coesistenza tra fruizione pedonale, deflusso e sosta veicolare;
 - strade locali interzonalì secondarie (categoria E/F2 del Codice della Strada), a funzioni miste di distribuzione e sosta, cui assegnare un obiettivo di salvaguardia delle capacità di deflusso, anche se con prestazioni ridotte in termini di fluidità e velocità;
 - strade locali interzonalì complementari (categoria E/F3 del Codice della Strada), a prevalenti funzioni urbane, cui assegnare un obiettivo di semplice mantenimento delle funzioni di traffico nell'ambito di un assetto reso pienamente compatibile con le funzioni urbane.
- 2 - Eventuali nuove infrastrutture non presenti nè previste all'atto dell'approvazione del presente Piano, che fanno riferimento a piani generali o settoriali sovraordinati, determinano aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della Tavola 2 di PSC e costituiscono adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.

Art. 34 - Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale

- 1 - Le fasce di rispetto sono aree espropriabili per opere di pubblica utilità legate all'adeguamento delle infrastrutture viarie. Il vincolo di tipo espropriativo sarà apposto attraverso il POC.
- 2 - Le fasce di rispetto - definite in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada - e quelle di ambientazione sono riportate nella Tavola 2.

- 3 - All'interno del territorio urbanizzato, gli interventi edilizi sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal RUE.
- 4 - All'interno delle fasce di rispetto, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e fatte salve le normative di cui all'art. 96 del Titolo V delle presenti norme, valgono comunque le seguenti disposizioni:
- è ammessa la costruzione di aree di sosta attrezzate e di manufatti o edifici, previa autorizzazione degli enti competenti, adibiti a distributori di carburante, laddove previsto e come disciplinato dal RUE;

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici con funzioni diverse da quelle di cui al punto precedente;
 - per gli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni compatibili con le prescrizioni riguardanti il clima acustico e l'inquinamento atmosferico e comunque tali da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo;
 - è ammessa la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione qualora non compromettano la realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al comma successivo e comunque previo parere delle autorità competenti e degli enti o società proprietari dell'infrastruttura viaria;
 - sono ammessi gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico e alla riqualificazione ambientale.
- 5 - Per edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale che arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale o che ricadono all'interno dei corridoi di fattibilità delle nuove opere stradali, il POC può prevedere la demolizione e trasferimento della potenzialità edificatoria.

Art. 35 - Prestazioni della rete stradale di rilevanza strutturale

- 1 - La Tavola 3 del Quadro Conoscitivo riporta i fattori di criticità relativi alla funzionalità e alla sicurezza stradale:
- incroci insufficienti e/o pericolosi;
 - tratti di viabilità che determinano impatti negativi sugli insediamenti;
 - carreggiate inferiori ai 5,5 metri di larghezza.
- 2 - Gli elementi di criticità di cui al precedente comma determinano limitazioni e prescrizioni per gli ambiti di nuovo insediamento da recepire in sede di POC e per le possibilità di trasformazione sia in territorio urbano che extraurbano.
- 3 - Gli interventi di adeguamento infrastrutturale della rete viaria e le valutazioni dei parametri di monitoraggio, riportati nella VALSAT del presente Piano, potranno modificare gli elementi di criticità di cui al comma 1 del presente articolo. Tali modifiche determinano aggiornamento del Quadro Conoscitivo alla Tavola 3.

Art. 36 - Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale

- 1 - La Tavola 2 del presente piano riporta il sistema dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e delle aree pedonali esistenti di rilevanza strutturale, in particolare sono indicati i tratti di pista ciclabile esistenti e di progetto che costituiscono la rete principale dei percorsi per le relazioni interambito e con gli attrattori principali.
- 2 - I percorsi ciclabili di progetto di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi come tracciati di massima, da definire in dettaglio negli studi di fattibilità per il territorio consolidato ovvero in sede di POC e di PUA per gli ambiti territoriali di nuovo insediamento e di riqualificazione all'interno dei quali sono previsti. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
- 3 - I percorsi di cui al comma 1 costituiscono dotazione ecologico ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 37 - Parcheggi di attestamento e di scambio

- 1 - La Tavola 2 del presente piano riporta le aree di parcheggio esistenti e di progetto con funzioni di attestamento e di scambio a servizio al nodo di interscambio gomma/ferro.

- 2 - Le aree di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nelle schede degli ambiti territoriali di appartenenza, allegata alle presenti norme, e, per la loro funzione strutturale e strategica, determinano indicazioni e prescrizioni in sede di POC. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 38 - Sistema del trasporto pubblico ferroviario

- 1 - La Tavola 3 del QC riporta gli elementi più significativi che concorrono a definire i diversi profili di accessibilità del territorio rispetto al sistema del trasporto ferroviario. Tali elementi sono riferiti allo stato di fatto e ai progetti di potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale in corso di realizzazione. In particolare la tavola riporta l'accessibilità alla stazione ferroviaria distinta in:
- Aree di accessibilità diretta o pedonale (determinata con un raggio di 800 m dalla stazione);
 - Aree di accessibilità semidiretta o ciclabile (determinata con un raggio di 3000 m dalla stazione).
- 2 - Le aree di cui al comma 1 che ricadono in ambiti di riqualificazione possono determinare diverse possibilità di trasformazione in sede di POC. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 39 - Aree di pertinenza del trasporto ferroviario

- 1 - La Tavola 2 del presente piano riporta le aree occupate dalle infrastrutture ferroviarie, in tali aree sono comprese le strutture e gli edifici di pertinenza funzionali alla gestione del sistema ferroviario.
- 2 - Per tutti i tracciati ferroviari, compresi i tratti di interconnessione tra le linee storica e Alta Capacità, viene individuata una fascia di rispetto pari a 30 m su ogni lato, calcolati a partire dal binario più esterno e riportati alla tavola 2 del presente piano.
- 3 - Le fasce di rispetto sono aree espropriabili per opere di pubblica utilità legate all'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie nonché alla realizzazione di opere di mitigazione necessarie per l'applicazione delle normative relative agli impatti ambientali. Compete al POC l'apposizione dei vincoli espropriativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 2 del presente articolo valgono le seguenti disposizioni:
- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici con esclusione di quelli a servizio del sistema ferroviario;
 - è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti secondo quanto contenuto nelle norme del RUE, in conformità con le prescrizioni riguardanti il clima acustico e l'inquinamento elettromagnetico e comunque tali da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo;
 - è ammessa la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione qualora non compromettano la realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al comma successivo e comunque previo parere delle autorità competenti e degli enti o società proprietari dell'infrastruttura ferroviaria;
 - sono ammessi gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico e alla riqualificazione ambientale.
- 4 - Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle attuali infrastrutture, eventuali nuove delimitazioni conseguenti alla realizzazione di nuovi manufatti a servizio del sistema ferroviario, determinano aggiornamento della Tavola 2 e costituiscono adeguamento della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.

Art. 40 - Sistema del trasporto pubblico su gomma

- 1 - La tavola 2 del PSC riporta come elemento di rilevanza del sistema del trasporto pubblico su gomma, il nodo di interscambio del trasporto pubblico gomma/ferro, funzionale all'esercizio del Servizio Ferroviario Regionale all'interno del polo della stazione ferroviaria.
- 2 - Le modifiche agli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, che potranno intervenire successivamente all'approvazione del presente piano, determinano aggiornamento del PSC e costituiscono adeguamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 41 - Piano Generale del Traffico

- 1 - Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica in materia di mobilità sono esercitate dal presente Piano e dal Piano Generale del Traffico che riguarda sia il territorio urbano che il territorio rurale.
- 2 - Il Piano Generale del Traffico viene predisposto nel rispetto delle previsioni dei piani settoriali sovraordinati e degli obiettivi strategici e delle scelte del PSC, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali stabiliti per il sistema della mobilità.
- 3 - Il PGT comprende il Regolamento della Viabilità che stabilisce le caratteristiche geometriche della rete stradale nonché la disciplina d'uso dei diversi tipi di strade di competenza comunale. Esso rappresenta lo strumento che rende operativa la classificazione funzionale definita dal PSC, individua gli standard di riferimento ai quali devono tendere gli interventi di modificazione della rete stradale, le componenti di traffico ammesse ed il loro comportamento. Definisce inoltre gli standard geometrici per la viabilità che sono da considerarsi cogenti per le strade di nuova realizzazione mentre costituiscono obiettivo di qualità da raggiungere per le strade esistenti.
- 4 - Il PGT provvede alla delimitazione delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) utilizzata per regolare/interdire la circolazione dei mezzi commerciali pesanti all'interno della rete stradale urbana.
- 5 - Il PGT individua inoltre le zone a traffico regolato: Aree Pedonali e Zone a Traffico Residenziale (A.P. e Z.T.R.), rispettivamente zone o strade interdette alla circolazione dei veicoli e zone urbane caratterizzate da prevalenti funzioni abitative nelle quali si intende scoraggiare il traffico di attraversamento urbano.
- 6 - Il POC può, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel PGT, apporre i necessari vincoli preordinati all'esproprio.

Art. 42 - Individuazione dei centri abitati e definizione delle fasce di rispetto stradali

- 1 - I perimetri dei centri abitati, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, vengono definiti con Deliberazione di Giunta Comunale, rappresentandoli in apposito allegato cartografico, e sono individuati anche nel PGT .
- 2 - Ai fini dell'applicazione delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, i centri abitati sono definiti come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.

Art. 43 - Impianti per la distribuzione dei carburanti

- 1 - Alle Tavole 2 dalla cartografia del presente Piano sono individuati:
 - gli impianti esistenti per la distribuzione di carburante;

- i fronti stradali che, sulla base dello studio effettuato ad integrazione del Quadro Conoscitivo, risultano idonei al trasferimento e/o nuova localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante.
- 2 - Il trasferimento degli impianti esistenti e/o la localizzazione di nuovi impianti, fatti salvi comunque i criteri contenuti nell'attuale normativa regionale, viene rimandata al POC.
 - 3 - Le modalità di intervento per i distributori di carburante sono disciplinate dal RUE.

CAPO II - INFRASTRUTTURE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE

Art. 44 - Elettrodotti

- 1 - Nella Tavola 2 del Presente Piano sono individuati gli elettrodotti ad altissima e ad alta tensione e le sottostazioni di trasformazione.
- 2 - Nella Tavola 2 del Presente Piano sono individuati altresì i corridoi di fattibilità per i tracciati ad alta tensione e per la nuova cabina primaria previsti sulla base delle indicazioni di sviluppo territoriale emerse in conferenza di pianificazione.
- 3 - Per gli elettrodotti di cui al comma 1 e 2 la normativa vigente disciplina la determinazione dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, le fasce di rispetto da mantenere, gli usi e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto e dei corridoi di fattibilità.
- 4 - I corridoi di fattibilità costituiscono un limite di totale inedificabilità finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità per la gestione degli impianti.
- 5 - Le modifiche ai tracciati per la distribuzione dell'energia elettrica che intervengono successivamente all'approvazione del presente piano determinano aggiornamento della Tavola 2 del PSC senza determinare l'attivazione della procedura di variante al Piano Strutturale Comunale, e variante per i PUA approvati, come previsto dall'art. 9 delle presenti norme.

Art. 45 - Gasdotti e opere di prelievo di gas metano

- 1 - Nella Tavola 2 del Presente Piano sono individuati i gasdotti e le opere di prelievo. La cartografia riporta la posizione indicativa delle condotte; l'ubicazione precisa può essere richiesta agli enti competenti. Le servitù gravanti nei fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte (dagli 11 m. ai 20 m. per lato) e in caso di interventi in prossimità di tali servitù è necessaria la verifica con l'ente competente; ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M.24.11.84 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.1.1985.
- 2 - Per i gasdotti e le opere di prelievo di cui al comma 1 la normativa vigente disciplina gli usi e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto.
- 3 - Le modifiche ai tracciati per la distribuzione del gas metano che intervengono successivamente all'approvazione del presente piano determinano aggiornamento della Tavola 2 del PSC senza determinare l'attivazione della procedura di variante al Piano Strutturale Comunale, e variante per i PUA approvati, come previsto dall'art. 9 delle presenti norme.

Art. 46 - Oleodotto militare

- 1 - Le trasformazioni del territorio che interferiscono con il tracciato dell'oleodotto militare sono soggette al rispetto della normativa vigente.

- 2 - Qualora le attività di trasformazione del territorio interferiscano con la infrastruttura di cui al presente articolo sarà cura dell'ente competente la verifica dell'esatta ubicazione.

CAPO III - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 47 - Impianti e reti per la distribuzione di energia elettrica

- 1 - Nella Tavola 1.21b del Quadro Conoscitivo sono riportati gli impianti e le reti a media tensione per la distribuzione dell'energia elettrica esistenti e previsti:
- a) i tracciati a media tensione presenti e le relative fasce di rispetto, la cui localizzazione deve ritenersi indicativa;
 - b) le cabine di trasformazione di media tensione;
 - c) i corridoi di fattibilità per i tracciati a media tensione previsti sulla base delle indicazioni di sviluppo territoriale emerse in conferenza di pianificazione.
- 2 - Per gli elettrodotti di cui al comma 1 lettera a la normativa vigente, recepita nel RUE, disciplina gli usi e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto.
- 3 - Per le cabine di trasformazione di cui al comma 1 lettera b deve essere mantenuta una fascia di rispetto pari a m 5 calcolati a partire dal limite della proprietà del gestore.
- 4 - I corridoi di fattibilità costituiscono un limite di totale inedificabilità finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità per la gestione degli impianti.

Art. 48 - Impianti ed opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua

- 1 - Nelle Tavole del Quadro Conoscitivo e del presente piano sono indicati gli impianti finalizzati al prelievo e alla distribuzione dell'acqua potabile distinti in:
- a) pozzi di captazione autorizzati dalla RER per uso idropotabile, funzionali alla rete acquedottistica comunale ovvero a servizio di altri comuni (Tavole 1 e 2 del PSC);
 - b) torri piezometriche (Tavola 2.5 del QC);
 - c) rete acquedottistica di servizio al territorio comunale (Tavola 2.5 del QC).
- 2 - In riferimento alla tutela dei punti di captazione per uso idropotabile di cui al comma precedente valgono le norme contenute negli artt. 19 e 20 delle presenti norme.
- 3 - La capacità della rete acquedottistica presente sul territorio comunale e i limiti di sostenibilità riportati nel Quadro Conoscitivo alla Tavola 2 determinano indicazioni e prescrizioni in sede di POC.
- 4 - La realizzazione dei nuovi insediamenti ovvero le previsioni di trasformazione urbana più rilevanti devono essere rapportate alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, in particolare, in stretto rapporto con l'ente gestore del servizio, devono essere documentati:
- la capacità e l'efficienza delle reti di alimentazione;
 - gli eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti e i tempi di attuazione programmati in relazione ai tempi di realizzazione dei nuovi insediamenti o degli interventi di trasformazione;
 - eventuali relazioni con i programmi di investimento con l'ente gestore del servizio;
 - le tecniche utilizzate per l'uso razionale della risorsa idrica in particolare in ambiti produttivi idroesigenti.
- 5 - La sostenibilità delle reti e degli impianti di cui al comma 1 e l'uso di tecniche finalizzate al risparmio idrico costituiscono prescrizione per l'attuazione delle previsioni negli ambiti di nuovo insediamento e negli ambiti di riqualificazione urbana.

Art. 49 - Impianti e reti per lo smaltimento dei reflui

- 1 - Nelle Tavole del Quadro Conoscitivo e in quelle del presente piano sono indicate le reti e gli impianti dedicati allo smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche, distinti in:
- a) reti scolanti extra urbane e loro officiosità (Tavole 2.2 del Quadro Conoscitivo);
 - b) reti scolanti urbane e loro officiosità distinte in reti ad acque miste e reti separate (Tavole 2.1 e 2.3 del Quadro Conoscitivo);
 - c) impianti di depurazione e relative fasce di rispetto funzionali al loro ampliamento e/o adeguamento (Tavola 2 del PSC);
 - d) aree urbanizzate servite da reti non collegate al depuratore (Tavola 2.3bis del Quadro Conoscitivo);
 - e) collettori di rilevanza strutturale in progetto per l'adeguamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche urbane ed extraurbane (Tavola 2 del PSC).
- 2 - Con riferimento alla sostenibilità degli interventi di trasformazione per tutti gli insediamenti del territorio urbanizzato, per gli interventi di nuova previsione e per i più consistenti interventi in territorio rurale, rispetto agli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, i requisiti sono i seguenti:
- è necessario prevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione;
 - deve essere accertata l'officiosità idraulica delle reti fognarie principali che deve essere adeguata ai deflussi di acque bianche e nere in essere e previsti;
 - la potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione deve essere adeguata ai carichi idraulici e inquinanti previsti nonché alla portata di magra dei corpi idrici ricettori finali per i quali si deve garantire un livello di diluizione e di qualità adeguati;
 - l'officiosità dei corpi idrici ricettori finali deve essere adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, in rapporto alla estensione delle impermeabilizzazioni previste.
- I requisiti contenuti nel presente comma costituiscono prescrizione per l'attuazione delle previsioni in tutti gli ambiti territoriali.
- 3 - Nella realizzazione dei nuovi insediamenti ovvero nelle previsioni di trasformazione urbana più rilevanti, in stretto rapporto con l'ente gestore del servizio, devono essere documentati:
- la capacità e i tracciati dei collettori fognari principali;
 - gli eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti e i tempi di attuazione programmati in relazione ai tempi di realizzazione dei nuovi insediamenti o degli interventi di trasformazione;
 - eventuali relazioni con i programmi di investimento con l'ente gestore del servizio.
- 4 - La sostenibilità delle previsioni nei nuovi insediamenti e delle previsioni di trasformazione urbana più rilevanti costituisce prescrizione alla realizzazione degli interventi e in particolare può riguardare:
- la realizzazione, anche in suolo di pubblica proprietà, di opere specifiche per il potenziamento e il completamento della rete scolante;
 - la realizzazione di vasche volano di dimensioni adeguate o altri accorgimenti idonei a garantire l'invarianza idraulica laddove necessario e prescritto dagli enti di bonifica;
 - la corresponsione di oneri specifici a carico dei soggetti attuatori per l'attuazione delle opere di cui ai punti precedenti.
- 5 - Tutti gli interventi di adeguamento delle reti infrastrutturali devono essere concordati con le Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.).

Art. 50 - Impianti per la raccolta dei rifiuti solidi

- 1 - Nella tavola 2 del presente piano è indicata l'oasi ecologica comunale, con la relativa fascia di rispetto, utilizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

- 2 - Per i centri abitati superiori ai 1000 abitanti si deve prevedere la realizzazione di aree ecologiche di dimensioni adeguate attrezzate per la raccolta differenziata. La localizzazione di tali aree può essere prevista su suolo pubblico ovvero all'interno di ambiti territoriali di nuovo insediamento, in quest'ultimo caso la realizzazione dell'area ecologica può costituire prescrizione agli interventi in sede di POC.
- 3 - La fascia di rispetto di cui al comma 1 è funzionale all'ampliamento dell'impianto di raccolta dei rifiuti e comporta vincolo di inedificabilità assoluta.

Art. 51 - Impianti e reti per la distribuzione del gas metano

- 1 - Nelle Tavole 2.4 del Quadro Conoscitivo sono individuati rispettivamente le reti a media e bassa pressione e gli impianti finalizzati alla distribuzione del gas metano, in particolare sono indicati:
 - le reti di distribuzione a media e bassa pressione (Tavole 2.4 del Quadro Conoscitivo);
 - gli impianti di decompressione (Tavola 2.4 del Quadro Conoscitivo).
- 2 - La realizzazione dei nuovi insediamenti ovvero le previsioni di trasformazione urbana più rilevanti devono essere rapportate alla potenzialità della rete di distribuzione del gas metano, in particolare, in stretto rapporto con l'ente gestore del servizio, devono essere documentati:
 - la capacità e l'efficienza delle reti;
 - gli eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti e i tempi di attuazione programmati in relazione ai tempi di realizzazione dei nuovi insediamenti o degli interventi di trasformazione;
 - eventuali relazioni con i programmi di investimento con l'ente gestore del servizio.
- 3 - La sostenibilità delle reti e degli impianti di cui al comma 1 costituiscono prescrizione per l'attuazione delle previsioni negli ambiti di nuovo insediamento e negli ambiti di riqualificazione urbana e possono riguardare:
 - la realizzazione, anche in suolo di pubblica proprietà, di opere specifiche per il potenziamento e il completamento della rete;
 - la corresponsione di oneri specifici a carico dei soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui ai punti precedenti.

Art. 52 - Impianti per le comunicazioni e le telecomunicazioni

- 1 - La localizzazione di nuovi impianti per le comunicazioni e le telecomunicazioni, fatto salvo quanto contenuto all'art. 4 comma 4 delle presenti norme, viene rimandata al POC.

CAPO IV - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

Art. 53 - Edifici pubblici

- 1 - Nelle Tavole del presente piano sono individuati le dotazioni e gli spazi di carattere collettivo aventi rilevanza strutturale, in particolare si distinguono:
 - gli edifici scolastici esistenti e le relative aree di pertinenza;
 - la localizzazione delle strutture scolastiche in previsione;
 - gli edifici adibiti a strutture sanitarie e socio-assistenziali e le relative aree di pertinenza;
 - gli edifici della pubblica amministrazione e le relative aree di pertinenza;
 - gli edifici e le relative aree di pertinenza per attività culturali, associative e politiche;
 - gli impianti cimiteriali e le relative fasce di rispetto.

- 2 - Gli edifici e le aree di cui al comma 1 del presente articolo sono quelli esistenti e previsti dai piani specifici dell'Amministrazione Comunale e delle amministrazioni di competenza aggiornati all'atto dell'adozione del PSC.
- 3 - Nell'ambito degli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico è stabilita dal POC.
- 4 - Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche.
- 5 - Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, il POC che assume il valore e gli effetti del PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro 5 anni dall'entrata in vigore del POC.

Art. 54 - Aree di rispetto cimiteriali

- 1 - Le fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate dall'art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, indicate alla tavola 2 sono funzionali all'ampliamento dell'impianto cimiteriale e comportano vincolo di inedificabilità assoluta.

Art. 55 - Attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero

- 1 - Nella Tavola 2 del presente piano sono individuati le attrezzature e gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero di rilevanza strutturale, in particolare si distinguono:
 - a) le aree adibite a verde pubblico esistenti e previste;
 - b) gli impianti sportivi e le relative aree di pertinenza;
 - c) le aree private a funzione collettiva per lo sport e il tempo libero di dimensioni rilevanti situate in territorio rurale.
- 2 - Le attrezzature e le aree di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle esistenti e previste dai piani specifici dell'Amministrazione Comunale e delle amministrazioni di competenza aggiornati all'atto dell'adozione del PSC.
- 3 - La disciplina degli interventi all'interno delle aree di cui al comma 1 è contenuta nel RUE, salvo quanto descritto e disciplinato nelle schede d'ambito.
- 4 - Il POC può, al fine di dare attuazione alle previsioni di nuove attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero, apporre i necessari vincoli preordinati all'esproprio. Il POC può individuare aree del territorio rurale sulle quali attuare previsioni di nuove attrezzature e spazi anche privati a funzione collettiva per attività sportive e tempo libero.

Art. 56 - Parcheggi pubblici al servizio delle attrezzature e degli spazi collettivi di carattere comunale

- 1 - La Tavola 2 del presente Piano riporta le aree di parcheggio al servizio delle attrezzature e degli spazi collettivi di carattere comunale, in particolare si distinguono:
 - il sistema dei parcheggi pubblici e privati al servizio del Centro Storico (attrattori commerciali e istituzionali);
 - i parcheggi pubblici a servizio del polo scolastico/sportivo;
 - i parcheggi pubblici di pertinenza del polo socio sanitario.

Art. 57 - Attrezzature e spazi collettivi in previsione

- 1 - Le schede d'ambito specificano per ciascun ambito di riqualificazione, di nuovo insediamento o destinato a nuove dotazioni la localizzazione indicativa delle dotazioni di

carattere collettivo in previsione. Il POC ha il compito di recepire le previsioni del Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche, di apporre i vincoli di natura espropriativa necessari ed, eventualmente, di curare la progettazione preliminare in caso di POC con valore di PUA.

Art. 58 - Quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi

- 1 - In riferimento al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti si stabiliscono le seguenti quote di dotazioni minime per le aree pubbliche e per le attrezzature e spazi collettivi:
 - 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;
 - 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;
 - una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.
- 2 - Concorrono alle quote di dotazione di cui al comma 1 del presente articolo:
 - le aree adibite a verde pubblico (Art 55, comma 1, lettera a.);
 - i parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti;
 - i parcheggi pubblici al servizio delle attrezzature e degli spazi collettivi di carattere comunale (Art 56).

Art. 59 - Rete distributiva commerciale e pubblici esercizi

- 1 - Le destinazioni d'uso relative alle strutture commerciali ed ai pubblici esercizi sono individuate come di seguito:
 - per le strutture commerciali di rango sovracomunale la pianificazione recepisce le previsioni del POIC ed inserisce nelle schede d'ambito le prescrizioni relative all'attuazione;
 - la disciplina degli esercizi commerciali di superficie compresa tra i 251 e i 1500 mq viene demandata al POC;
- 2 - La disciplina attuativa relativa agli insediamenti commerciali di superficie inferiore o uguale a 250 mq. e ai pubblici esercizi è contenuta nel RUE. Sono fatte salve le indicazioni contenute nelle schede d'ambito.

CAPO V - DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Art. 60 - Sistema delle dotazioni ecologiche per la qualità degli insediamenti

- 1 - Nella Tavola 2 del presente piano è individuato il sistema delle dotazioni ecologiche per la qualità degli insediamenti costituito da aree di verde pubblico e privato esistenti e di progetto.
- 2 - Le reti ecologiche di cui all'art. 29 delle presenti norme costituiscono dotazione ecologica.
- 3 - Il RUE disciplina le aree di cui al comma 1 del presente articolo in ambito urbano consolidato e ne stabilisce i requisiti prestazionali; le schede d'ambito indicano i requisiti e le prestazioni per le aree di progetto di cui al comma 1 da recepire in sede di POC.

Art. 61 - Dotazioni ecologiche in aree di proprietà privata - ECO

- 1 - Nella tavola 2 sono individuate le aree ECO di proprietà privata che concorrono, al pari delle aree destinate a verde pubblico, al miglioramento della qualità degli insediamenti. Le aree ECO sono aree private sulle quali, per condizioni attuali, per collocazione o per esigenze di maggiore qualificazione del tessuto insediativo consolidato, si prevedono

possibilità di trasformazione e di nuova edificazione con indici di edificabilità inferiori rispetto agli ambiti consolidati nelle quali sono incluse.

2 - Le aree ECO sono distinte in:

- ECO 1 – aree di valore ecologico ambientale in ambito consolidato, per lo più individuate già dal previgente PRG come aree di rispetto ambientale in centro abitato, nelle quali il valore ambientale si è consolidato ed ha assunto notevole importanza in termini qualitativi e quantitativi e per le quali vengono ammesse trasformazioni molto limitate rispetto a quelle ammesse nell'ambito di appartenenza;
- ECO 2 – aree di valore ecologico ambientale in ambito consolidato individuate a margine del tessuto residenziale e contermini agli ambiti agricoli per le quali vanno attivate politiche di trasformazione a basso impatto volte a delimitare il territorio urbano da quello rurale con la realizzazione di dotazioni ecologiche ambientali;
- ECO 3 – aree del tessuto urbano consolidato per le quali, rispetto al previgente PRG, si preordina una trasformazione di destinazione da produttiva a residenziale o per le quali, in virtù della loro collocazione in adiacenza ad ambiti produttivi consolidati, è necessario prevedere possibilità di trasformazione con indici inferiori rispetto all'ambito urbano consolidato di appartenenza.

TITOLO IV - SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 62 - Classificazione del territorio

- 1 - Il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nella Tavola 3 del presente piano.
- 2 - Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di RUE e di POC.
- 3 - Non viene considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art. 63 - Ambiti territoriali

- 1 - Le Tavole 1, 2 e 3 del presente piano individuano gli ambiti di tutto il territorio comunale definiti sulla base di criteri di omogeneità ambientale, morfologica, urbanistica e infrastrutturale.
- 2 - Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 vengono classificati come di seguito:

AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZATO

AS	Centri Storici - Sistema Insediativo Storico
AC	Ambiti urbani consolidati
AD	Ambiti urbani consolidati per dotazioni collettive
AR	Ambiti da riqualificare
APC	Ambiti specializzati per attività produttive comunali

AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

AN	Ambiti per nuovi insediamenti
AND	Ambiti per dotazioni di nuovo insediamento

AMBITI DEL TERRITORIO RURALE

AVA	Ambiti di valore naturale e ambientale
AVP	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
APA	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
AAP	Ambiti agricoli periurbani

- 3 - Per tutti gli ambiti è redatta una scheda che riporta i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione per il conseguimento dei livelli di qualità, la disciplina generale degli interventi.

Art. 64 - Criteri di attuazione e perequazione urbanistica negli ambiti assoggettati a POC

- 1 - Il PSC individua gli ambiti e i sub ambiti assoggettati a POC e fissa, nelle relative schede, i limiti e le condizioni di sostenibilità delle trasformazioni pianificabili. La previsione di questi Ambiti nel PSC non assegna alcun diritto edificatorio, ma conferisce unicamente titolo per concorrere alla formazione del Piano Operativo Comunale, nei tempi e nei modi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.
- 2 - Per l'attuazione delle previsioni all'interno degli ambiti e dei sub-ambiti assoggettati a POC l'Amministrazione comunale persegue il criterio della perequazione urbanistica come equa distribuzione, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti

edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri collettivi derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

CAPO I - AMBITI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Art. 65 - Ambiti urbani residenziali consolidati (AC)

- 1 - Il PSC individua gli ambiti urbani residenziali consolidati, costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere rilevanti interventi di riqualificazione.
- 2 - Entro gli ambiti urbani residenziali consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli di servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento e completamento, nonché attraverso il cambio di destinazione d'uso.
- 3 - Gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo vengono differenziati, in base alle loro caratteristiche urbanistiche, agli standard di dotazioni presenti e alla loro struttura funzionale in:
 - AC.a – ambiti del capoluogo o di Piumazzo totalmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto omogeneo, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione;
 - AC.b – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con buon livello di standards e servizi pubblici, a tessuto misto, che possono prevedere specifici interventi di valorizzazione;
 - AC.c – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti ma con presenza di servizi pubblici, per i quali si attuano politiche di riqualificazione diffusa e nei quali sono previsti interventi specifici per il raggiungimento dei livelli di standard adeguati;
 - AC.d – ambiti totalmente o parzialmente edificati, con standards insufficienti, assenza di servizi pubblici, per i quali non si attivano specifiche politiche di riqualificazione;Per ciascun ambito i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione per il conseguimento dei livelli di qualità sono riportati nella relativa scheda.
- 4 - Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani residenziali consolidati sono definite nel RUE in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, con le eccezioni di cui al successivo comma 7.
- 5 - Negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere individuati dei sub-ambiti (aree non urbanizzate di dimensioni significative, aree che richiedono interventi di adeguamento e/o ristrutturazione, aree con obiettivi specifici) che, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nelle schede d'ambito, prevedono la realizzazione di dotazioni di interesse collettivo.
- 6 - Tutti i subambiti di cui al comma 5 sono assoggettati all'approvazione di un PUA, come indicato nella scheda d'ambito. In sede di PUA sarà possibile destinare un bonus del 20% sulla SC realizzabile negli ambiti AC, in funzione della rilevanza degli obiettivi di carattere pubblico e della particolare onerosità degli interventi di dismissione e trasferimento di attività produttive eventualmente esistenti.
- 7 - Le schede d'ambito indicano i casi in cui l'attuazione dei subambiti di cui al comma 5 è subordinata al loro preliminare inserimento nel Piano Operativo Comunale.

Art. 66 - Ambiti da riqualificare (AR)

- 1 - Il PSC individua gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale.
- 2 - Gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono ambiti che necessitano di politiche di riconversione volte alla sostituzione delle attività incompatibili con il territorio, in particolare si distinguono:
 - ambiti a destinazione prevalentemente produttiva o terziaria, situati in contesto residenziale, che necessitano di politiche di riconversione volte alla sostituzione delle attività incompatibili con la residenza (AR);
 - ambiti a destinazione prevalentemente produttiva che necessitano di politiche di riconversione volte alla riqualificazione delle attività esistenti con l'introduzione di destinazioni commerciali e terziarie (ARP).
- 3 - Per ciascun ambito i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione per il conseguimento dei livelli di qualità sono riportati nella relativa scheda.
- 4 - Il PSC definisce in ciascuna scheda d'ambito, le prescrizioni e le direttive per l'attuazione degli interventi assegnando al POC il compito di individuare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione. Il RUE disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto degli obiettivi di riconversione indicati dalle schede d'ambito.
- 5 - Negli ambiti ARP sono ammessi interventi di qualificazione delle sedi produttive attraverso progetto unitario esteso all'intero ambito, da attuare previo rilascio di permesso di costruire convenzionato. Interventi più rilevanti di trasformazione (cambi d'uso, ristrutturazione urbanistica) sono disciplinati dalla scheda d'ambito e attuati previo inserimento nel POC (Accordo Operativo). Si rimandano alle singole schede le prescrizioni e direttive per l'attuazione degli interventi.

Art. 67 - Ambiti specializzati per dotazioni collettive esistenti e di nuovo insediamento (AD e AND)

- 1 - Gli ambiti urbani per dotazioni collettive sono quelle parti del territorio urbano del capoluogo e delle frazioni che per la loro conformazione urbana, per il livello delle funzioni di carattere collettivo, per dimensione territoriale, richiedono azioni specifiche per il miglioramento e il potenziamento dei servizi collettivi presenti.
- 2 - Negli ambiti per dotazioni possono essere individuati sub ambiti specifici caratterizzati per le funzioni in essi presenti, ciascuno con le possibilità di trasformazione proprie delle funzioni che ospita e relative agli obiettivi che si intendono perseguire. I sub ambiti possono essere di proprietà pubblica ed in tal caso il Piano definisce i parametri urbanistici ammessi per le trasformazioni e gli interventi finalizzati all'adeguamento delle funzioni che assolvono e il RUE disciplina gli interventi realizzabili. Nel caso in cui invece i sub ambiti degli ambiti per dotazioni siano di proprietà privata, per completare le dotazioni in essi presenti sono ammessi interventi solo in sede di POC, con diversa modalità di attuazione:
 - l'Amministrazione comunale può apporre vincolo espropriativo sulla totalità o su parte delle superfici del sub ambito;
 - l'Amministrazione comunale può proporre procedure di compensazione per riconoscere diritti edificatori esterni all'ambito, in aree di proprietà pubblica o di proprietà di terzi, commisurati all'indennità di esproprio da corrispondere per le aree individuate;

- l'Amministrazione comunale può proporre procedure di compensazione per riconoscere diritti edificatori interni all'ambito, commisurati all'indennità di esproprio da corrispondere per le aree individuate.
- 3 - Gli ambiti di nuovo insediamento per dotazioni di carattere collettivo sono quelle porzioni di territorio non facenti parte del territorio urbanizzato all'interno delle quali l'Amministrazione Comunale intende realizzare dotazioni di rilevante interesse pubblico sia in proprietà pubblica che in proprietà privata.
- 4 - Negli ambiti di cui al comma 3 sono ammessi gli interventi solo in sede di POC con diversa modalità di attuazione a seconda dei casi:
- l'Amministrazione comunale può apporre vincolo espropriativo sulla totalità o su parte delle superfici del sub ambito;
 - l'Amministrazione comunale può proporre procedure di compensazione per riconoscere diritti edificatori esterni all'ambito, in aree di proprietà pubblica o di proprietà di terzi, commisurati all'indennità di esproprio da corrispondere per le aree individuate;
 - l'Amministrazione comunale può proporre procedure di compensazione per riconoscere diritti edificatori interni all'ambito, commisurati all'indennità di esproprio da corrispondere per le aree individuate.
- 5 - Le diverse modalità di attuazione dei sub ambiti in ambiti per dotazioni sono riportate nelle relative schede d'ambito.
- 6 - In assenza di POC, negli ambiti AD e AND sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, purchè non producano aumenti di carico urbanistico.

Art. 68 - Ambiti consolidati specializzati per attività produttive comunali (APC)

- 1 - Alla Tavola 3 il PSC individua gli ambiti di rilievo comunale consolidati per attività produttive.
- 2 - Entro gli ambiti consolidati specializzati per attività produttive comunali il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli di servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, la monofunzionalità delle destinazioni d'uso.
- 3 - Gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo vengono differenziati, in base alla loro struttura funzionale e agli obiettivi di riorganizzazione territoriale, in:
- APC.a – ambiti produttivi consolidati totalmente o parzialmente edificati a prevalente funzione terziario, direzionale e commerciale nei quali, per collocazione e conformazione territoriale, non è ammessa la funzione produttiva;
- APC.b – ambiti produttivi consolidati totalmente o parzialmente edificati nei quali, per collocazione rispetto alle strutture della viabilità e per la preesistenza di standard, è ammessa la presenza di funzioni direzionale, commerciale e produttiva;
- APC.c – ambiti produttivi consolidati totalmente o parzialmente edificati nei quali, per collocazione rispetto al sistema della viabilità e per la scarsa preesistenza di dotazioni territoriali è ammessa esclusivamente la funzione produttiva.
- 4 - Per ciascun ambito i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione per il conseguimento dei livelli di qualità sono riportati nella relativa scheda.
- 5 - Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti consolidati specializzati per attività produttive comunali sono definite nel RUE, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC.

6 - Negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere individuati dei sub-ambiti che richiedono interventi di adeguamento e/o ristrutturazione specifici. Tali aree sono da attuare, previa intesa con le proprietà interessate, tramite PUA.

Art. 69 - Attuazione dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata compresi entro gli ambiti AC e APC approvati e convenzionati all'atto dell'approvazione del PSC

- 1 - Per i Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa privata approvati e convenzionati all'atto dell'approvazione del presente PSC, da attuare o in corso di attuazione, compresi negli ambiti urbani consolidati, si applica, fino a scadenza dei termini previsti dalla legislazione in materia, la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti attuatori.
- 2 - Le modifiche ai PP di cui al comma 1 che comportino varianti sostanziali alle convenzioni in essere, che non siano in contrasto con la normativa relativa all'ambito urbano consolidato di appartenenza e che non comportino aumento complessivo di carico urbanistico assegnato dal PP originario, possono essere proposte e se accolte, possono essere introdotte nel PP attraverso una nuova convenzione, utilizzando, per le parti non ancora realizzate, i parametri urbanistico edilizi ed i criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, RUE).
- 3 - Modifiche ai PP che non comportino varianti sostanziali alle convenzioni in essere si attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della convenzione in essere.

Art. 70 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica adottati all'atto dell'approvazione del PSC

- 1 - Per i Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa pubblica adottati al momento dell'approvazione del presente PSC, da attuare o in corso di attuazione, compresi negli ambiti urbani consolidati, si applica, fino a scadenza dei termini previsti dalla legislazione in materia, la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti attuatori.
- 2 - Le modifiche ai PP di cui al comma 1 del presente articolo che comportino varianti sostanziali alle convenzioni in essere, che non siano in contrasto con la normativa relativa all'ambito urbano consolidato di appartenenza e che non comportino aumento complessivo di carico urbanistico assegnato dal PP originario, possono essere proposte e se accolte, possono essere introdotte nel PP attraverso una nuova convenzione, utilizzando, per le parti non ancora realizzate, i parametri urbanistico edilizi ed i criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, RUE).
- 3 - Modifiche ai PP che non comportino varianti sostanziali alle convenzioni in essere si attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della convenzione in essere.
- 4 - I Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa pubblica adottati in base alla normativa del PRG previgente, la cui attuazione non è avviata all'epoca dell'approvazione del PSC, ed inseriti, in tutto o in parte, all'interno di ambiti di nuovo insediamento conservano, come unica invariante, la potenzialità edificatoria prevista, anche come quota residua, all'atto di approvazione del PSC.
- 5 - La potenzialità edificatoria relativa ai PP di cui al comma 4 del presente articolo, anche con un diverso assetto urbanistico, viene attuata in coerenza con le previsioni e gli obiettivi del presente piano.

- 6 - Il PSC definisce attraverso la scheda d'ambito i livelli prestazionali da raggiungere entro l'ambito AN che contiene il PP, assegnando al POC il compito di individuare le aree di intervento (anche come sub-ambiti degli AN) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.
- 7 - Limitatamente ai Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica inseriti all'interno di comparti finalizzati all'insediamento di attività produttive (P.I.P.), sono fatte salve le previsioni insediative contenute nello schema plani-volumetrico originario anche se scaduto.

Art. 71 - Ambiti per i nuovi insediamenti (AN)

- 1 - Le Tavole individuano gli ambiti per i nuovi insediamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva.
- 2 - Il PSC definisce attraverso la scheda d'ambito, i livelli prestazionali da raggiungere entro ciascun ambito AN, assegnando al POC il compito di individuare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AN) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.
- 3 - Negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere individuati dei sub-ambiti sulla base degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nelle schede d'ambito.
- 4 - All'interno degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo in sede di POC devono essere previsti studi di fattibilità per l'impiego di energie alternative con obbligo di introdurre misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Allo stesso tempo in sede di RUE sono previste specifiche norme per promuovere il risparmio energetico e idrico.
- 5 - Il PSC attraverso le schede d'ambito può assoggettare a PUA, anche in assenza del POC, l'attuazione degli ambiti di nuovo insediamento per i quali si è già sottoscritto uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 prima della data di approvazione del PSC.

Art. 72 - Attuazione degli interventi negli ambiti AN e AR

- 1 - Gli interventi entro gli ambiti AN e AR si attuano, di norma, previo inserimento nel POC, al quale spetta la selezione degli ambiti o dei subambiti da attivare in un arco temporale di validità quinquennale, sulla base:
 - delle priorità degli obiettivi fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie;
 - del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
- 2 - Il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di pervenire:
 - alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
 - alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.

- 3 - Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito di nuovo insediamento, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti, che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.
- 4 - Il POC può destinare un bonus del 20% sulla SC realizzabile negli ambiti AN e AR, in funzione della rilevanza degli obiettivi di carattere pubblico o di riqualificazione e della particolare onerosità degli interventi di dismissione e trasferimento di attività produttive eventualmente esistenti.
- 5 - In sede di POC, per le parti di territorio che non dovessero essere inserite nel POC stesso, sarà possibile prevedere la possibilità di recupero dei volumi esistenti ad uso abitativo in localizzazione più idonea all'interno dell'ambito previa verifica della idoneità del sito originario in relazione alle previsioni insediative produttive. Il POC valuterà l'opportunità di declassamento dei fabbricati originari e le modalità di delocalizzazione.
- 6 - L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AN e AR è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi agli ambiti AN e AR inclusi nel medesimo POC.
- 7 - L'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN è soggetta, di norma, ad approvazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) esteso ad almeno un subambito, coerente con quanto previsto dalla scheda di assetto urbanistico di cui al successivo art. 73.
- 8 - Salvo diversa indicazione definita dal PSC nella specifica scheda d'ambito, la quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l'affitto temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) non potrà essere inferiore al 20% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento.
- 9 - Nel caso in cui il perimetro e/o i contenuti di un PUA si discostino in modo non sostanziale da quanto previsto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere proposte in sede di PUA a condizione che si dimostri la coerenza del nuovo assetto del subambito con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalla scheda di assetto urbanistico.
- 10 - In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto urbanistico dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo assume il ruolo di Variante specifica di POC.
- 11 - Per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la suddivisione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto

della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti possono a tal fine essere scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

12 - La suddivisione dell'ambito in subambiti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del POC all'atto di approvazione del PUA, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al POC.

Art. 73 - Scheda di assetto urbanistico

1 - In sede di POC, attraverso una scheda di assetto urbanistico, sono definite con maggior dettaglio, rispetto al PSC, le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AN e AR su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nella scheda d'ambito del PSC.

2 - La scheda di assetto urbanistico definisce:

- la perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e degli eventuali subambiti di intervento;
- le prescrizioni relative all'assetto urbanistico (superfici fondiarie, spazi pubblici e privati), alla potenzialità edificatoria al netto della superficie edificata esistente;
- le prescrizioni relative alle scelte progettuali strutturali che hanno influenza su altre parti del territorio: usi ammessi, tracciati della viabilità, principali percorsi pedonali e ciclabili; reti infrastrutturali, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici e delle dotazioni di carattere collettivo;
- gli indirizzi relativi alla morfologia dell'intervento: eventuali indicazioni tipologiche, localizzazione degli spazi privati di pertinenza (accessi, parcheggi, verde privato).

3 - La scheda di assetto urbanistico può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

Art. 74 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN

1 - L'attuazione attraverso PUA di un subambito definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del subambito con quanto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC relativa all'intero Ambito.

2 - Qualora le norme del PSC, la scheda d'ambito e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree necessarie alla realizzazione degli standards previsti di dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in subambiti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi subambiti.

Art. 75 - Opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione negli ambiti AR e AN

1 - Negli ambiti AR e AN l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, può subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di

infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità.

- 2 - Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare oneri aggiuntivi a quelli di urbanizzazione primaria e secondaria, per la costituzione di un fondo vincolato al finanziamento dei suddetti interventi.
- 3 - Gli interventi da finanziare con oneri aggiuntivi sono individuati dal POC.

Art. 76 - Ambito di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale per attività produttive

- 1 - Il PSC individua un ambito di nuovo insediamento per attività produttive di rilievo sovracomunale(APS), integrato con l'ambito produttivo esistente limitrofo "la Graziosa" sito in comune di San Cesario s. P. e con gli ambiti produttivi consolidati ad est e ovest.
- 2 - L'ambito produttivo sovracomunale viene indicato nelle tavole del PSC in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Documento Preliminare in quanto opzione che solo il PTCP potrà confermare, specificare e/o dettagliare.
- 3 - Solo una porzione, stralcio funzionale dell'APS, viene indicata come Ambito produttivo di nuovo insediamento da poter attivare attraverso il POC in coerenza con l'assetto urbanistico di massima già elaborato per l'intero APS e approvato dalla Giunta Comunale.
- 4 - I requisiti dell'APS e, di conseguenza, degli stralci funzionali proposti dal POC sono contenuti nell'Accordo di Pianificazione e nell'intesa, stipulati con l'Amministrazione Provinciale con particolare attenzione ai requisiti di Area Ecologicamente Attrezzata che deve avere l'Ambito Produttivo Sovracomunale.
- 5 - Almeno il 50% delle aree ricomprese nel macroambito avranno valenza di P.I.P (piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi).

Art. 77 - Attuazione degli interventi nell'ambito produttivo sovracomunale

- 1 - Gli interventi entro l'ambito APS si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta l'individuazione e la selezione degli ambiti da attivare in un arco temporale di validità quinquennale, sulla base:
 - delle priorità degli obiettivi fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie;
 - del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
- 2 - L'attuazione dell'APS, negli ambiti demandati a POC, è subordinata alla stipula di un preventivo Accordo Territoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. R. 20/2000.
- 3 - L'attuazione dell'APS è subordinata alla preventiva o contestuale risoluzione degli aspetti viabilistici sovracomunali individuati dal PTCP e riportati alla tavola 2.1. del PSC come "previsioni di viabilità sovracomunale".
- 4 - Gli interventi all'interno dell'APS devono essere ricondotti ai contenuti, agli obiettivi e alle condizioni di attuabilità riportati nello studio del macroambito cartiera approvato con Del. G. C n° 172 del 2006 e allegati al quadro conoscitivo.

Art. 78 - Norme transitorie per le aree del territorio rurale ricadenti all'interno dell'APS

- 1 - Nelle aree del territorio rurale ricomprese all'interno del perimetro dell'ambito produttivo sovracomunale, sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE/C e RE, fatte salve le prescrizioni relative al sistema storico, e purché non comportino aumento di carico urbanistico.
- 2 - In sede di POC, per le parti di territorio che non dovessero essere inserite nel POC stesso, sarà possibile prevedere la possibilità di recupero dei volumi esistenti ad uso abitativo in localizzazione più idonea all'interno dell'ambito APS previa verifica della idoneità del sito originario in relazione alle previsioni insediative produttive. Il POC valuterà l'opportunità di declassamento dei fabbricati originari e le modalità di delocalizzazione.

Art. 79 - Aree ecologicamente attrezzate

- 1 - Lo studio di assetto urbanistico relativo all'ambito produttivo sovracomunale e al macroambito approvato con Del. G. C. n° 172 del 2006 definisce gli obiettivi per la realizzazione di "area ecologicamente attrezzata", attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti attraverso idonee misure progettuali e attuative, con riguardo in particolare a:
 - salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - trattamento delle acque reflue;
 - contenimento dei consumi energetici;
 - prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
 - adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.
- 2 - Lo studio di assetto urbanistico definisce gli obiettivi specifici di cui al comma 1 del presente articolo in termini di condizioni di assetto territoriale e infrastrutturale, e delinea le azioni da intraprendere per promuovere il miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni ecologico-ambientali e degli usi, facendone oggetto di reciproci impegni programmatici del Comune e della Provincia.

CAPO II - AMBITI DEL TERRITORIO RURALE

Art. 80 - Ambiti di valore naturale e ambientale (AVA)

- 1 - All'interno degli ambiti di valore naturale e ambientale il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione delle aree interessate, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.
- 2 - In relazione agli ambiti di cui al comma 1, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.
- 3 - Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione degli ambiti di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese ed accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Modena, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

4 - La descrizione dei caratteri territoriali dell'ambito e gli obiettivi specifici sono contenuti nelle schede d'ambito. La disciplina delle trasformazioni e gli usi ammessi in tali ambiti sono contenuti nel RUE.

Art. 81 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (AVP)

- 1 - All'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, il PSC persegue la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili, la conservazione o la ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, la salvaguardia o ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 2 - Qualora negli AVP sussistano limitazione all'utilizzazione agricola dei suoli, è consentito lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo.
- 3 - La descrizione dei caratteri territoriali dell'ambito e gli obiettivi specifici sono contenuti nelle schede d'ambito. La disciplina delle trasformazioni e gli usi ammessi in tali ambiti sono contenuti nel RUE.
- 4 - All'interno degli ambiti AVP è possibile insediare attività produttive a carattere agro-industriale tramite l'individuazione di appositi sub ambiti. La disciplina urbanistica ed edilizia di tali sub ambiti è contenuta nelle schede d'ambito e nel RUE.

Art. 82 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA)

- 1 - All'interno degli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC persegue la conservazione dell'integrità del territorio agricolo, promuovendo il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.
- 2 - In questi ambiti vengono promosse le politiche di sostegno all'attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento e gli usi consentiti.
- 3 - La descrizione dei caratteri territoriali degli ambiti e gli obiettivi specifici sono contenuti nelle schede d'ambito. La disciplina delle trasformazioni e gli usi ammessi in tali ambiti sono contenuti nel RUE.
- 4 - All'interno degli ambiti APA è possibile insediare attività produttive a carattere agro-industriale tramite l'individuazione di appositi sub ambiti. La disciplina urbanistica ed edilizia di tali sub ambiti è contenuta nelle schede d'ambito e nel RUE.
- 5 - All'interno degli ambiti a vocazione produttiva sono ammessi per i fabbricati non classificati e aventi originaria funzione non abitativa anche gli usi produttivi e di servizio compatibili con il territorio rurale, così come descritto nel RUE.

Art. 83 - Ambiti agricoli periurbani (AAP)

- 1 - Il presente piano individua gli ambiti agricoli periurbani del territorio rurale entro i quali persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette:
 - a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;
 - a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la creazione di dotazioni ecologiche ambientali, integrate con il reddito agrario
- 2 - Negli ambiti agricoli periurbani il PSC pur confermando gli usi agricoli esclude le attività di allevamento intensive di nuovo impianto

- 3 - La descrizione dei caratteri territoriali degli ambiti e gli obiettivi specifici sono contenuti nelle schede d'ambito. La disciplina delle trasformazioni e gli usi ammessi in tali ambiti sono contenuti nel RUE e nelle schede d'ambito.
- 4 - Negli ambiti agricoli periurbani il POC può prevedere interventi, anche sulla base di accordi con i privati interessati, che assumano rilevante interesse per la comunità locale.
- 5 - Gli interventi di cui al comma 4 del presente articolo possono essere finalizzati:
- alla realizzazione di opere di bonifica e riqualificazione ambientale;
 - all'adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture;
 - alla realizzazione di opere volte a garantire corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano;
 - alla realizzazione di strutture ricreative e per il tempo libero.

Art. 84 - Recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale ad usi urbani residenziali

- 1 - Il PSC allo scopo di limitare l'incremento di carico urbanistico in territorio rurale definisce i seguenti criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad usi urbani residenziali:
- Per gli edifici classificati ES.a ai sensi dell'art. 100 delle presenti norme, individuati nelle tavole 3, e aventi originaria funzione abitativa, sono ammesse complessivamente 2 unità immobiliari ad uso U.1;
 - Per gli edifici classificati ES.a ai sensi dell'art. 100 delle presenti norme, individuati nelle tavole 3, e NON aventi originaria funzione abitativa, sono ammesse complessivamente 2 unità immobiliari ad uso U.1;
 - Per gli edifici classificati ES.b ai sensi dell'art. 100 delle presenti norme, individuati nelle tavole 3, e aventi originaria funzione abitativa, sono ammesse complessivamente 2 unità immobiliari ad uso U.1;
 - Per gli edifici classificati ES.b ai sensi dell'art. 100 delle presenti norme, individuati nelle tavole 3, e NON aventi originaria funzione abitativa, è ammessa 1 unità immobiliare ad uso U.1 nel caso in cui il volume del fabbricato sia superiore a 500 mc.;
 - Per gli edifici non classificati aventi originaria funzione abitativa, sono ammesse 2 unità immobiliari ad uso U.1 nel caso in cui il volume del fabbricato sia superiore a 1.000 mc.;
 - Per gli edifici non classificati aventi originaria funzione NON abitativa, NON sono ammesse unità immobiliari ad uso U.1.
- 2 - Per gli edifici aventi originaria funzione abitativa (art. A-21 L.R. 20/2000) è riconosciuta, quale forma di premialità, la facoltà di incrementare di 1 unità le unità immobiliari ad uso U.1 ad oggi ammesse, ai sensi del comma 1 che precede, nell'ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo (RRC) e/o ristrutturazione edilizia (RE) – senza incremento di volumetria esistente, attraverso il riuso delle superfici esistenti – che determinino il raggiungimento dei seguenti requisiti prestazionali, fra loro alternativi:
- classe energetica A o superiori;
 - miglioramento sismico (fino a raggiungere un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni) o adeguamento sismico delle strutture.

Si precisa che il premio riconosciuto non è cumulativo e può quindi determinare un'unica unità immobiliare aggiuntiva; gli interventi edilizi devono essere progettati e realizzati nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonché della normativa vigente in materia di risparmio energetico.

L'incremento delle unità immobiliari è subordinato ad una preventiva valutazione di carattere ambientale, finalizzata a verificare la sostenibilità dell'intervento in relazione

all'eventuale presenza di sorgenti di campi elettromagnetici, strade ad intenso traffico, nonché all'adeguamento del sistema di trattamento dei reflui domestici.

- 3 - In deroga alle norme contenute al comma 1 del presente articolo sono ammesse unità immobiliari in numero superiore qualora edifici di rilevanti dimensioni, classificati ES.a o ES.b ai sensi dell'art. 100 delle presenti norme, siano inseriti in nuclei, insediamenti o aree di interesse storico come riportato nelle Tavv. 3 del presente piano. Il RUE disciplina gli interventi attuativi. Il POC può introdurre ulteriori deroghe per gli edifici ES.a e ES.b nel caso di particolari e comprovati interessi pubblici e/o ambientali.
- 4 - Il RUE disciplina tutti gli altri usi e gli interventi in territorio rurale.
- 5 - Il recupero del patrimonio edilizio esistente è limitato dalle particolari condizioni di rischio contenute nell'ambito di appartenenza di cui al titolo II delle presenti norme e così come specificato nel RUE.

Art. 85 - Nuclei incongrui nel territorio rurale

- 1 - Le Tavole 3 del presente Piano individuano i nuclei incongrui del territorio rurale all'interno o in prossimità di aree di valore paesaggistico ambientale e di tutela dei caratteri tipici del paesaggio (aree di cui agli artt. 23, 24, 25), ovvero individua nuclei produttivi in disuso che per la loro collocazione in prossimità del territorio urbanizzato necessitano di interventi di riconversione e bonifica dei luoghi.
- 2 - Per i nuclei di cui al comma 1 del presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riconversione volte alla bonifica dei luoghi e alla ricostruzione del paesaggio rurale.
- 3 - La riconversione dei nuclei di cui al comma 1 può prevedere:
 - la ristrutturazione edilizia dei fabbricati incongrui qualora questa comporti una sensibile diminuzione dei volumi preesistenti, sia ammissibile per l'ambito territoriale di riferimento e rappresenti un indubbio interesse pubblico per la ricostituzione del paesaggio rurale;
 - il riconoscimento di potenzialità edificatoria all'interno di ambiti o sub ambiti già individuati dal presente Piano.
- 4 - E' inoltre facoltà del POC riconoscere le caratteristiche di incongruo in funzione delle proposte di rilocalizzazione della potenzialità edificatoria compensativa della demolizione dei fabbricati e della bonifica dell'area interessata.

Art. 86 - Attuazione dei Piani di Coordinamento approvati all'atto dell'adozione del PSC

- 1 - Gli edifici sottoposti ad intervento unitario disciplinato dai Piani di Coordinamento, relativi al recupero ad usi non agricoli del patrimonio edilizio ricompreso negli ambiti del territorio rurale, così come definiti e normati dalle NTA del PRG precedente, sono individuati alle Tavole 3 del presente Piano.
- 2 - Per i Piani di Coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, approvati all'atto dell'approvazione del presente PSC, da attuare o in corso di attuazione, restano in vigore, fino alla scadenza dell'Atto unilaterale d'obbligo, le previsioni urbanistico edilizie in essi contenute.
- 3 - Le modifiche ai Piani di Coordinamento che comportino varianti sostanziali alle previsioni in essere sono ammesse solo se prevedono la riduzione del carico urbanistico.
- 4 - Modifiche ai Piani di Coordinamento che non comportino varianti sostanziali agli accordi in essere si attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e dell'Atto unilaterale d'obbligo in essere.

TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 87 - Definizione e individuazione cartografica del Sistema Insediativo Storico

- 1 - Il PSC individua gli elementi e gli insediamenti del sistema insediativo storico, ne tutela l'identità attraverso la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.
- 2 - Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela attiva di tale insieme di risorse.
- 3 - Nella Tavola 3, il PSC individua:
 - gli ambiti dei Centri storici - AS;
 - gli insediamenti e le infrastrutture storiche del territorio – IS, PS ed RS;
 - gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale - ES;
- 4 - I Centri storici AS costituiscono ambiti territoriali specifici per i quali le presenti norme individuano politiche di salvaguardia e riqualificazione e le integrano con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi. A tal fine le presenti norme disciplinano le modalità attuative e d'intervento e gli usi ammessi (art. 88), gli interventi sugli edifici esistenti sono disciplinati al Capo 4.2 del RUE, la cartografia di riferimento, specifica per i centri storici, è costituita dalle Tavole 4 e 5.
- 5 - Per gli insediamenti IS e gli edifici ES le presenti norme, sviluppate e integrate dal RUE, definiscono le forme di tutela e le modalità di uso e trasformazione compatibili.

Art. 88 - Centri storici (AS)

- 1 - Il PSC individua 4 ambiti 'AS':
 - AS 1 – Capoluogo;
 - AS 2 – Forte Urbano;
 - AS 60 – Piumazzo;
 - AS 80 – Manzolino.
- 2 - Per ciascun Centro storico le Tavole 4 riportano:
 - il sistema delle 'invarianti strutturali' che sono:
 - l'impianto viario storico;
 - il sistema primario degli spazi pubblici e di uso pubblico;
 - i portici;
 - il sistema secondario degli spazi pubblici e di uso pubblico;
 - le dotazioni ecologiche;
 - gli spazi inedificati liberi;
 - gli insediamenti e infrastrutture storici:
 - gli insediamenti storici – IS.b;
 - le pertinenze degli edifici di valore storico – PS;
 - gli elementi del sistema della viabilità storica;
 - gli elementi di valore storico testimoniale;
 - gli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale:
 - gli edifici di valore storico architettonico – ES.a;
 - gli edifici di pregio storico culturale e testimoniale – ES.b;
 - le aree a verde pubblico.

3 - Per ciascun Centro storico le Tavole 5 riportano:

- le analisi dei tessuti storici individuando:
 - l'alterazione totale territoriale ed edilizia, morfologica e funzionale del tessuto originario - **AT**;
 - l'alterazione parziale territoriale ed edilizia, morfologica e funzionale del tessuto originario - **AP**;
 - la persistenza parziale territoriale ed edilizia, morfologica e funzionale del tessuto originario - **PP**;
 - la persistenza totale territoriale ed edilizia, morfologica e funzionale del tessuto originario - **PT**;

L'appartenenza ai diversi tessuti genera diverse possibilità in relazione alle modalità di attuazione degli interventi ammessi.

Le tavole 5 riportano inoltre:

- gli edifici specialistici e non;
- le categorie di intervento per ciascun edificio o porzione di edificio;
- i comparti da sottoporre a Ristrutturazione Urbanistica – **RU**.

4 - Nella scheda d'ambito per ogni singolo ambito AS sono anche indicati eventuali obiettivi strutturali legati alle politiche di riqualificazione e rivitalizzazione dei tessuti storici insediati. Sono altresì indicati gli obiettivi specifici dei comparti da sottoporre a RU, unitamente agli indici di utilizzazione ammessi.

5 - In tutti gli ambiti AS è fatto divieto di alterare l'impianto viario/stradale individuato come 'invariante strutturale'; sono consentiti unicamente interventi di *Attrezzatura del territorio NC/AT*, di adeguamento tecnologico (reti, condutture, cavidotti, ecc...) e manutenzione ordinaria dei manti di copertura e relativi sottofondi. Dovunque sia possibile si interverrà per distinguere, attraverso l'uso di idonei materiali, gli spazi destinati all'uso pedo/ciclabile da quelli destinati alla viabilità carrabile.

6 - In tutte le aree ricadenti nel sistema primario degli spazi pubblici e di uso pubblico è vietato ogni intervento che alteri il rapporto esistente fra corpi edilizi e spazi stessi; sono consentiti interventi **NC/AT**, volti al miglioramento ambientale/ecologico degli stessi, manutenzione ordinaria dei manti di copertura e relativi sottofondi, e interventi destinati all'attrezzatura temporanea e rimovibile per eventi pubblici, compreso l'uso U 4, con riferimento al 'Mercato', come specificatamente disciplinato dalle norme comunali in materia.

7 - Nelle aree ricadenti nel sistema secondario degli spazi pubblici e di uso pubblico, sono consentiti esclusivamente interventi **NC/AT**, di adeguamento tecnologico, di manutenzione ordinaria dei manti di copertura e relativi sottofondi, di miglioramento ambientale/ecologico; è vietato diminuire il rapporto di permeabilità esistente negli spazi di pertinenza degli edifici pubblici; in caso di interventi ammessi di ampliamento **AM** e di aumento di CU, su edifici pubblici dovrà esser posta cura particolare nel cercare di mantenere e ampliare le superfici esterne inedificate permeabili.

8 - Nelle aree, pubbliche e private, individuate nella cartografia di PSC come dotazioni ecologiche e ricadenti all'interno di **PP, PT, AP** non sono consentiti interventi di **NC**; è fatto divieto di alterare il disegno delle aree stesse ed il rapporto con gli edifici esistenti che su di esse gravitano; è fatto divieto di diminuire il rapporto di permeabilità esistente sulle stesse. Nelle aree **AT** è consentita una diversa redistribuzione delle dotazioni ecologiche esistenti, in caso di interventi di **RU e AM**, mantenendo ed in via preferenziale aumentando, la quantità di aree libere inedificate permeabili e tutelando comunque le alberature di pregio. In tutte le aree del presente comma è consentito l'intervento di **RSA**, come definito all'articolo 2.1.6 delle norme del RUE.

- 9 - Negli spazi ineditati liberi ricadenti all'interno di **PP, PT, AP** si devono conservare e/o ripristinare gli elementi di interesse storico-testimoniale eventualmente presenti (ingressi, cancellate, pavimentazioni, arredi, ecc...); in tali aree non sono consentiti interventi di **NC**; è fatto divieto di diminuire il rapporto di permeabilità esistente sugli stessi. E' ammessa la demolizione (**D**) degli elementi incongrui. Negli spazi ineditati liberi ricadenti all'interno di **AT**, è consentita una diversa redistribuzione delle aree in oggetto, in caso di interventi di **RU e AM**.
- 10 - Il PSC individua nella apposita cartografia tutti gli edifici considerati come 'specialistici', cioè tutti quegli organismi edilizi che presentano marcate peculiarità dal punto di vista architettonico, storico testimoniale e funzionale. Rientrano in questa definizione le Chiese, i Palazzi nobiliari, il teatro 'Dadà', ed eventuali altri edifici nei quali possono trovare collocazione attività culturali. Per tali edifici valgono le norme contenute nel RUE.
- 11 - Nei tessuti **AT**, è sempre consentito l'intervento di **RU**, con modifica degli usi esistenti; i comparti di intervento possono essere espressamente individuati nelle Tavole 5 oppure previsti ed appositamente perimetrati nel POC; tale intervento deve essere sempre attuato attraverso un PUA. Gli usi privilegiati che si intendono potenziare e qualificare sono l'U.1, l'U.2, l'U.4, l'U.29.
- 12 - Nei tessuti **AP, PP e PT** è consentito l'intervento di **RU** solo nei perimetri appositamente individuati nella cartografia di PSC, da sottoporre a strumento attuativo PUA previo inserimento nel POC.
- 13 - L'intervento di **RU** può essere attuato previo inserimento nel POC e può derogare alle norme contenute nei commi precedenti nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle relative schede d'ambito. Nei comparti **RU**, in conformità con gli obiettivi contenuti nella relativa scheda d'ambito e solo attraverso il POC, è consentito intervenire sui fabbricati con categoria di intervento RE anche con demolizione.
- 14 - Nei tessuti **PT** gli edifici 'monoblocco pluripiano', sono condizionati ad interventi **RE/C** di mimetizzazione sulle facciate al fine di una maggiore coerenza morfologica con il contesto storico in cui sono inseriti, quali:
- la modifica dei rivestimenti esterni dell'edificio con intonaco e tinteggiatura (colore concordato con l'U.T.);
 - la mascheratura delle strutture portanti prefabbricate dell'edificio;
 - ogni altro intervento che consenta di armonizzare l'edificio oggetto dell'intervento con i colori e le tradizioni locali del costruire come desumibili dal contesto edificato in cui l'organismo edilizio è inserito.
- 15 - Le Tavole 5 di PSC riportano per ogni singolo edificio o porzione di esso, la modalità d'intervento edilizio consentita. Considerando una gerarchizzazione nell'importanza degli interventi edilizi ammessi come riportati nell'art. 2.1.6 del RUE, ogni categoria d'intervento ammessa consente di operare interventi nelle categorie che la precedono, con l'esclusione di **RU** e di **ACU**, che devono essere esplicitamente previsti e consentiti.
- 16 - Negli ambiti AS gli usi ammessi sono disciplinati dal RUE, salvo diverse ed esplicite indicazioni delle schede d'ambito.

Art. 89 - Contenuti del POC entro gli ambiti AS

- 1 - Entro gli ambiti dei Centri storici (AS) e nel rispetto degli obiettivi del presente Piano, il POC, limitatamente ai sub-comparti classificati **AT** e **AP** (alterazione totale o parziale territoriale ed edilizia, morfologica e funzionale del tessuto originario), può individuare le opportunità e potenzialità di intervento al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento finalizzati al recupero e alla valorizzazione dei Centri Storici. Tali piani e

programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di Riquilificazione Urbana (ex L.R. 19/98 e s.m.), Progetti di Valorizzazione Commerciale (L.R. 14/99 e s.m.) ed altre forme di attuazione.

- 2 - Entro gli ambiti dei Centri storici (AS) il POC, limitatamente ai fabbricati per i quali sono previsti interventi di **RE** e **RE+AM**, può prevedere forme compensative attribuendo potenzialità edificatoria in ambiti specificatamente individuati al fine di consentire all'Amministrazione comunale il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico (costituzione di servitù, cessioni di immobili o di parte di essi).
- 3 - Entro gli ambiti dei Centri storici (AS) il POC disciplina le possibili destinazioni per il pubblico esercizio, per l'artigianato di servizio e per le strutture commerciali con superficie di vendita compresa tra i 251 e i 1.500 mq..
- 4 - Per i fini richiamati al comma 1 l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di accordi e/o convenzioni con i privati aventi in oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

Art. 90 - Insediamenti e infrastrutture storici (IS)

1 - Le Tavola 3 e le Tavole 4 del presente piano individuano gli insediamenti e le infrastrutture storici del territorio distinguendoli in:

- **IS.a** nuclei costituiti da edifici di valore storico-culturale e testimoniale in territorio rurale;
- **IS.b** insediamenti storici;
- **PS** pertinenze degli edifici di valore storico;
- **RS** aree di tutela per la riconoscibilità degli insediamenti storici;
- **IS.c** aree ed elementi di tutela della struttura centuriata;
- **IS.d** sistema della viabilità storica;
- **IS.e** sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;
- **IS.f** siti di interesse archeologico;
- **IS.g** elementi di valore storico testimoniale.

2 - Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici di cui ai successivi articoli del presente titolo il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino:

- la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree. Per gli insediamenti **IS.a** di cui al comma precedente il PSC recepisce ed integra i sistemi e gli immobili indicati dal PTCP, dal D.lgs 42/2004 e il RUE ne disciplina le modalità di intervento.

Art. 91 - Nuclei rurali integri - IS.a

1 - Il PSC individua i nuclei costituiti da edifici di interesse storico-culturale e testimoniale e spazi non edificati di carattere pertinenziale in territorio rurale valutati come nuclei rurali 'storici integri' che presentano cioè caratteristiche di persistenza dell'impianto insediativo originario, riscontrate nel rapporto tra gli edifici costituenti il nucleo e nel loro singolo posizionamento.

2 - Il RUE disciplina le modalità di intervento per i nuclei di cui al comma 1.

3 - All'interno dei nuclei di cui al presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riqualificazione che possono prevedere anche la rimozione di elementi incongrui.

Art. 92 - Insediamenti storici – IS.b

- 1 - Il PSC individua gli insediamenti storici in territorio urbano e rurale anche recependo ed integrando le aree indicate dal PTCP e dal D.lgs 42/2004.
- 2 - Per le aree che costituiscono gli insediamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di alterare lo stato dei luoghi e sono ammessi esclusivamente interventi di valorizzazione ambientale correlati al patrimonio storico. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente valgono le norme contenute nel PSC e nel RUE.
- 3 - All'interno delle aree di cui al presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riqualificazione che possono prevedere anche la rimozione di elementi incongrui.

Art. 93 - Pertinenze degli edifici di valore storico – PS

- 1 - Per gli edifici di valore storico architettonico e storico-culturale e testimoniale di cui al successivo art. 97, il PSC individua alla Tavola 3 la relativa area di pertinenza.
- 2 - Per le aree di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di alterare lo stato dei luoghi e sono ammessi esclusivamente interventi di valorizzazione ambientale correlati al patrimonio storico. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente valgono le norme contenute nel PSC e nel RUE.
- 3 - All'interno delle aree di cui al presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riqualificazione che possono prevedere anche la rimozione di elementi incongrui.

Art. 94 - Aree di tutela per la riconoscibilità degli insediamenti storici – RS

- 1 - Per gli insediamenti storici IS.b di particolare pregio, il PSC individua un'area volta alla tutela e valorizzazione delle visuali libere per la riconoscibilità dell'insediamento stesso.
- 2 - Per le aree di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di alterare lo stato dei luoghi e sono ammessi esclusivamente interventi di valorizzazione ambientale correlati al patrimonio storico. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente valgono le norme contenute nel PSC e nel RUE.
- 3 - All'interno delle aree di cui al presente articolo il POC può attivare particolari politiche di riqualificazione che possono prevedere anche la rimozione di elementi incongrui.

Art. 95 - Aree ed elementi di tutela della struttura centuriata – IS.c

- 1 - Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
- 2 - La tavola 3 del presente Piano riporta le aree e gli elementi di cui al comma 1.
- 3 - Le aree e gli elementi di cui al comma 1 sono assoggettati alla normativa relativa alla zona agricola, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
 - è fatto divieto di alterare le caratteristiche degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie devono possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;

- gli interventi di nuova edificazione eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali.

4 - Nelle aree di tutela degli elementi della centuriazione sono comunque consentiti:

- gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, come definiti dal PSC e dal RUE;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

5 - Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sono ammesse si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo e siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale.

6 - La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo dovranno, se ritenuto necessario, essere accompagnati da opportuni interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica, come disciplinati dal RUE.

Art. 96 - Sistema della viabilità storica – IS.d

1 - Nella tavola 3 il PSC individua la viabilità storica e le strutture ed infrastrutture ad essa correlate quali portici, ponti, tabernacoli ed edicole devozionali, cippi miliari.

2 - Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti:

- interventi manutentivi di adeguamento funzionale;
- ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate come strutturali negli strumenti di pianificazione comunale;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- la realizzazione delle piste ciclabili previste dal vigente piano.

3 - Nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione dei manufatti edilizi, degli eventuali elementi di arredo e delle pertinenze di pregio di cui al comma 1.

4 - Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.

Art. 97 - Sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche - IS.e

- 1 - Nella tavola 3 il PSC individua il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche.
- 2 - Per gli elementi idraulici di cui al comma 1 sono consentiti:
 - interventi manutentivi di adeguamento funzionale;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- 3 - Nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici.

Art. 98 - Siti di interesse archeologico – IS.f

- 1 - Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
- 2 - I siti archeologici di cui al primo comma sono individuati nella Tavola 3 del presente PSC, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie definite dal PTCP:
 - a. "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1. "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica.
- 3 - I siti archeologici a) e b1) individuati al precedente secondo comma sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dal D.lgs 42/2004 e sm.
- 4 - Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente:
 - manutenzione ordinaria,
 - manutenzione straordinaria,
 - opere interne,
 - restauro scientifico,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - ripristino tipologico,
 - demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Nelle zone classificate "b1." sono ammessi tutti gli interventi necessarie alla conduzione agraria, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica.

5 - Per gli interventi nelle aree di cui al comma 2, fermo restando le norme contenute nella Pianificazione Comunale e le procedure ad esse relative, è comunque necessario attivare la procedura autorizzativa presso la competente Soprintendenza.

6 - Le modifiche riportate al sistema delle tutele di cui al presente articolo, apportate dagli Enti competenti, costituiscono aggiornamento della Tavola 3 del PSC e adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.

Art. 99 - Elementi di valore storico testimoniale – IS.g

1 - Nella tavola 3 il PSC individua gli elementi di valore storico testimoniale quali:

- Mura e fortificazioni;
- Monumenti e iscrizioni;
- Altri manufatti di valore testimoniale.

2 - Nella realizzazione degli interventi edilizi in conformità con il PSC ed il RUE, nelle aree in cui sono presenti elementi di cui al comma 2, è fatto divieto di sopprimere tali elementi e di alterarne in modo significativo la riconoscibilità.

Art. 100 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale - ES

1 - Il presente piano individua nella Tavola 3:

- ES.a gli edifici di particolare pregio storico-architettonico e le relative aree di pertinenza tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al D.lgs 42/2004;
- ES.b gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e le relative aree di pertinenza.

2 - Per gli insediamenti di cui al comma precedente il PSC recepisce ed integra i sistemi e gli immobili indicati dal PTCP, dal D.lgs 42/2004 e il RUE ne disciplina le modalità di intervento.

3 - Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti determinando unità minime di intervento la cui attuazione sia subordinata all'elaborazione di un progetto unitario da attuarsi mediante unico intervento edilizio ovvero mediante un programma di interventi articolato in più fasi.

Art. 101 - Vincoli ex D.lgs 42/2004

1 - La Tavola "Carta dei Vincoli" del Quadro Conoscitivo riporta i vincoli di carattere culturale e ambientale derivanti dal D.lgs 42/2004 rispetto al quale aree, edifici, monumenti e corsi d'acqua del territorio comunale sono sottoposti.

2 - Fermo restando le norme contenute nella pianificazione comunale e le procedure ad esse relative, la presenza di un vincolo determina la necessaria procedura autorizzativa da parte delle Soprintendenze competenti.